

Capo I Disposizioni in materia di programmazione, di bilancio, di tributi, di contratti nonché interventi urgenti a favore della comunità di Cavalese

ARTICOLO 1

Modifiche alla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il programma di sviluppo provinciale, nell'ambito degli indirizzi e dei vincoli stabiliti dalla legislazione vigente, determina gli obiettivi da conseguire per lo sviluppo economico, per il riequilibrio sociale, per gli assetti territoriali e delinea gli interventi correlati a tali obiettivi.

2. Il programma di sviluppo costituisce inoltre il quadro di riferimento per la predisposizione dei disegni di legge rappresentanti gli strumenti di programmazione finanziaria della Provincia previsti dalla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3."

2. L'articolo 10 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 - Efficacia del programma 1. Il programma di sviluppo provinciale ha efficacia di indirizzo, di prescrizione e di vincolo per le attività della Provincia e degli enti dipendenti dalla Provincia e per le funzioni delegate dalla stessa agli enti locali. Il medesimo programma ha efficacia di indirizzo per i piani di sviluppo delle comunità montane e per le attività degli altri enti pubblici da essi svolte nell'ambito di materie disciplinate dalla legge provinciale.

2. I disegni di legge di iniziativa della Giunta provinciale relativi alla revisione e alle varianti del piano urbanistico provinciale assumono come riferimento gli obiettivi generali individuati dal programma di sviluppo.

3. Nell'ambito delle materie di competenza provinciale, il programma di sviluppo costituisce il quadro di riferimento per le attività proprie delle amministrazioni pubbliche e per l'attività economica privata."

3. L'articolo 11 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 11 - Procedure di formazione del programma 1. La Giunta provinciale entro un anno dalla propria elezione elabora, con il supporto tecnico del comitato per la programmazione, lo schema di programma di sviluppo. Lo schema è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Per l'elaborazione del predetto schema, la Giunta provinciale assicura le più ampie forme di partecipazione e promuove la concertazione con le organizzazioni sociali ed economiche più rappresentative.

2. Lo schema di programma è trasmesso al Consiglio provinciale e depositato in copia per la consultazione presso la Provincia, i comuni e le comunità montane per trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione.

3. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale, i comuni e le comunità montane formulano le proprie osservazioni e proposte. Nel medesimo termine chiunque può far pervenire alla Giunta provinciale le proprie osservazioni e proposte, scritte e motivate. Tali osservazioni e proposte sono raccolte in apposito fascicolo e trasmesse al Consiglio provinciale.

4. La Giunta provinciale, sentita la competente commissione consiliare, che deve esprimersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle osservazioni e proposte di cui al comma 3, approva con provvedimento motivato il programma.

5. La procedura di cui al presente articolo si applica altresì per gli eventuali aggiornamenti del programma durante il suo periodo di efficacia." 4. L'articolo 27 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 è abrogato.

5. Le modifiche alla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 apportate dal presente articolo hanno effetto a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso.

ARTICOLO 2

Modifiche all'articolo 1 (Disposizioni per la formazione di un piano straordinario di opere pubbliche) della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13

1. All'articolo 1 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 27 luglio 1998, n. 8, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Per i contratti relativi all'acquisizione dei beni immobili di cui al comma 2, lettera c), numero 6 bis), non è obbligatoria la prestazione delle garanzie previste dall'articolo 36, commi 4 e 6, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)."

2. All'articolo 1 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Relativamente agli interventi di cui al comma 2, lettera b), numero 2), lettera d) e lettera h), numero 1), il piano straordinario può disporre il rinvio a successivi provvedimenti per l'individuazione degli elementi di cui al comma 6, lettera b)."

ARTICOLO 3

Direttive per la formazione dei bilanci di previsione degli enti dipendenti della Provincia

Abrogato dalla Legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4.

ARTICOLO 4

Istituzione della tassa automobilistica provinciale

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 è istituita la tassa automobilistica provinciale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, dalla predetta data cessa l'applicazione nel territorio della provincia di Trento della tassa automobilistica erariale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43.
2. In attesa di una disciplina organica della tassa automobilistica provinciale, il presupposto di imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi, le modalità di applicazione del tributo, fatta eccezione per quanto disposto dal comma 3, rimangono assoggettati alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1953.
3. Le modalità di riscossione, di accertamento, di recupero, di rimborso e di applicazione delle sanzioni e il relativo contenzioso sono disciplinati con apposito regolamento di esecuzione del presente articolo.
4. Il regolamento di cui al comma 3 può altresì prevedere l'affidamento a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, dell'attività di controllo e di riscossione della tassa automobilistica provinciale.
5. La Giunta provinciale è autorizzata ad introdurre, con apposita deliberazione da approvare entro il 31 ottobre di ciascun anno, variazioni tariffarie a valere sui pagamenti da eseguire dal 1° gennaio dell'anno successivo, nei limiti di quanto disposto dalla normativa statale.
6. Per l'anno 1999 si applica il tariffario unico nazionale, approvato ai sensi dell'articolo 17, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica); in sede di prima applicazione del presente articolo la Giunta provinciale può affidare, con apposita convenzione di durata massima di due anni, i servizi di controllo e di riscossione della tassa automobilistica provinciale all'Automobile club d'Italia (ACI).
7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella D.

ARTICOLO 5

Istituzione dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, in conformità a quanto previsto dall'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è istituita l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (PRA) avente competenza sul territorio provinciale, di seguito denominata "imposta provinciale di trascrizione".
2. L'imposta provinciale di trascrizione si applica agli atti e alle formalità individuate dalla tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 (Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro), come da ultimo modificata dal decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. L'imposta è corrisposta, per ciascun veicolo, al momento della richiesta delle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione presso il PRA. Quando, in virtù dello stesso titolo di credito e dello stesso atto, devono eseguirsi più formalità, è dovuta una sola imposta.
3. Al pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione o delle relative sanzioni per omesso o ritardato pagamento sono solidamente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalità sono richieste.
4. L'ammontare dell'imposta provinciale di trascrizione è determinata per tipo e potenza dei veicoli nonché per le altre formalità di trascrizione sulla base di un'apposita tariffa approvata con deliberazione della Giunta provinciale, secondo le modalità e i limiti stabiliti dall'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Con provvedimento da approvare entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre variazioni di tariffa, nei limiti di cui all'articolo 56, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. La liquidazione, la riscossione, la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, le modalità di accertamento, di recupero e di rimborso, nonché l'applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento e il relativo contenzioso sono disciplinati con apposito regolamento di esecuzione.
6. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 5 si applicano le norme statali che disciplinano l'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'articolo 3, commi da 48 a 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449.
7. Il regolamento di cui al comma 5 può inoltre stabilire l'affidamento a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle attività di liquidazione, di riscossione e di contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e dei relativi controlli, nonché dell'applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento. Detti adempimenti possono essere affidati, con unica procedura, allo stesso concessionario della riscossione della tassa automobilistica provinciale.
8. Per l'anno 1999 si applica la misura dell'imposta provinciale di trascrizione stabilita con decreto del Ministro delle Finanze ai sensi dell'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In sede di prima

applicazione del presente articolo la Giunta provinciale può affidare all'ACI, quale ente gestore del PRA, con apposita convenzione di durata massima di due anni, le attività di liquidazione, di riscossione e di contabilizzazione dell'imposta e dei relativi controlli nonché di applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento.

9. Per quanto non espressamente disciplinato con il presente articolo si applicano le disposizioni previste dal titolo III del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella D.

ARTICOLO 6

Modifica alla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)

1. All'articolo 36 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, come introdotto dall'articolo 11 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "la Provincia può assumere gli oneri relativi sulla base di apposite clausole contrattuali che rideterminano il prezzo o la durata della locazione o del comodato."

ARTICOLO 7

Interventi a favore della comunità di Cavalese colpita dal sinistro del Cermis

1. In relazione alle caratteristiche di pubblica calamità inerenti al sinistro verificatosi in località Cermis nel comune di Cavalese il giorno 3 febbraio 1998, la Giunta provinciale approva, tenendo conto della proposta del comune di Cavalese, da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di interventi riguardante la ricostruzione - anche modificandone la tipologia, la struttura e la dislocazione - dell'impianto a fune di collegamento fra Cavalese e Cermis, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture viarie, di sosta e di accesso alle piste da sci e delle relative opere di sicurezza, nonché delle piste medesime e la sistemazione ambientale dell'area interessata dal sinistro.

2. Con la deliberazione di approvazione del piano la Giunta provinciale individua gli interventi da realizzare, anche direttamente, e dispone l'impegno della spesa in relazione alle opere e agli interventi previsti dal piano medesimo fino alla concorrenza della spesa ritenuta ammissibile e nei limiti dell'importo complessivo di lire 18.000.000.000. Con la medesima deliberazione sono inoltre stabiliti l'entità dell'intervento finanziario della Provincia, l'individuazione dei soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi e le quote di spesa eventualmente a loro carico, la documentazione necessaria nonché i termini e le modalità per la sua presentazione ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione dei finanziamenti, i termini per la realizzazione delle opere e degli interventi nonché le modalità di erogazione dei finanziamenti a carico della Provincia.

3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, ai fini dell'approvazione, dell'accertamento di conformità urbanistica e della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti di opere pubbliche di competenza provinciale o comunale previste dal piano di cui al comma 1, si applica la disciplina stabilita dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, intendendosi sostituito, relativamente alle opere di competenza comunale, il sindaco del comune di Cavalese al dipartimento opere pubbliche e al dirigente del servizio competente per materia. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni demandate alla Giunta provinciale dalle predette disposizioni.

4. In alternativa all'applicazione della disciplina stabilita dall'articolo 5 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, il comune di Cavalese può provvedere alle modificazioni del piano regolatore generale eventualmente necessarie per assicurare la conformità urbanistica delle opere e degli interventi di cui al presente articolo mediante variante al piano medesimo secondo la disciplina di cui all'articolo 42 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come da ultimo modificato dall'articolo 40 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, prescindendo dal vincolo biennale ivi previsto.

La disciplina stabilita dal presente comma si applica in ogni caso agli interventi non configurabili come opere pubbliche.

5. Resta ferma l'applicazione della disciplina stabilita dalla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci), come da ultimo modificata dall'articolo 20 della presente legge, relativamente all'impianto a fune e alle opere accessorie di cui al comma 1 e che rientrano nell'ambito applicativo della predetta legge provinciale.

6. Ai fini dell'applicazione della disciplina provinciale relativa alla valutazione dell'impatto ambientale, la ricostruzione dell'impianto a fune di cui al comma 1 e la costruzione delle opere accessorie all'impianto medesimo, escluse le piste da sci, si configurano come sostituzione di impianto esistente ai sensi della tipologia 11), lettera b), della tabella allegata al decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/leg.

(Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente"), come modificato dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 maggio 1995, n. 7-21/leg.

7. Il finanziamento delle opere e degli interventi previsti dal piano di cui al comma 1 è disposto a titolo di anticipazione sul risarcimento dei danni patrimoniali spettanti ai danneggiati in seguito dell'accertamento di eventuali responsabilità. La concessione del finanziamento è subordinata alla cessione da parte dei beneficiari a favore della Provincia, nei limiti delle somme finanziate, del diritto di risarcimento del danno patrimoniale eventualmente spettante. Nel caso in cui non

sia riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, gli oneri per il finanziamento disposto ai sensi del presente articolo rimangono a carico del bilancio provinciale; ove il risarcimento del danno sia definito in misura inferiore all'entità del finanziamento, per la parte residua i finanziamenti concessi rimangono a carico del bilancio provinciale.

8. Per i fini di cui al presente articolo, con la tabella B allegata alla presente legge si autorizza la spesa di lire 6.000.000.000 per l'anno 1998, lire 7.000.000.000 per l'anno 1999 e lire 5.000.000.000 per l'anno 2000.

Capo II Disposizioni in materia di enti locali

ARTICOLO 8

Indennità di carica degli amministratori comprensoriali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 34 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, relative alle indennità di carica per gli amministratori comprensoriali, si applicano con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento delle forme collaborative intercomunali.

ARTICOLO 9

Modifiche alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale)

1. La lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 6 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, articolo come da ultimo modificato dall'articolo 20 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, è soppressa.

2. All'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come da ultimo modificato dall'articolo 14 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Una quota del fondo di cui al comma 4 può essere utilizzata direttamente dalla Provincia per far fronte agli oneri connessi alle attività dell'osservatorio economico-finanziario degli enti locali di cui all'articolo 33."

3. All'articolo 17 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come da ultimo modificato dall'articolo 14 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Una quota del fondo, in misura non superiore al 10 per cento, può essere destinata al finanziamento di interventi specifici e rilevanti per il raggiungimento di obiettivi della programmazione provinciale; la Giunta provinciale con propria deliberazione, previa intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'erogazione ai comuni di tale quota."

4. All'articolo 17 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, i commi 4 ter e 4 quater, relativi ai piani del traffico e alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, sono abrogati.

ARTICOLO 10

Modifiche alla legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori)

1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7, dopo le parole: "spese correnti" sono inserite le seguenti: "nonché a quelle relative all'acquisto di attrezzature ed arredi d'ufficio".

2. L'articolo 3 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 28 della legge provinciale 1 settembre 1981, n. 19, è sostituito dal seguente:

"Art. 3 1. Al fine di conseguire il contenimento e la razionalizzazione della spesa, e comunque l'invarianza delle risorse stanziata sul fondo di cui all'articolo 2 per le spese correnti, la Giunta provinciale in sede di riparto del fondo di cui all'articolo 2 stabilisce, con propria deliberazione, i vincoli sulla dotazione di risorse finanziarie e strumentali, sui livelli di offerta dei servizi e sugli interventi sul patrimonio dei comprensori.

2. Con la deliberazione di cui al comma 1 la Giunta provinciale individua altresì gli indirizzi volti al conseguimento di risparmi di spesa, anche attraverso forme di esternalizzazione dei servizi o di collaborazione con altri enti locali.

3. Il riparto del fondo di cui all'articolo 2 è effettuato per ciascun anno, a decorrere dall'esercizio finanziario 1999, dalla Giunta provinciale, su proposta del comitato per la finanza locale di cui all'articolo 26 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, formulata sulla base di un indicatore di fabbisogno di spesa standard determinato tenendo conto dei seguenti parametri:

a) dimensione, composizione e dinamica della popolazione;

b) estensione territoriale e grado di dispersione della popolazione sul territorio; c) dimensioni e caratteristiche delle attività economiche sul territorio.

4. La Giunta provinciale fissa altresì i livelli minimi dei servizi e le modalità della partecipazione finanziaria dei comuni ricadenti nel territorio comprensoriale, nonché le modalità e i criteri di erogazione dei finanziamenti provinciali previsti dal medesimo fondo di cui all'articolo 2.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 1999 il fondo di cui all'articolo 2 è integrato da una somma corrispondente allo stanziamento previsto per l'esercizio 1998 sul "Fondo per l'acquisto di attrezzature ed arredi di ufficio dei comprensori".

6. Relativamente ai trasferimenti disciplinati dal presente articolo per il finanziamento delle spese correnti, dal 1° gennaio 1999 cessano di applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 46 della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10."

3. Al primo comma dell'articolo 5 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7, dopo le parole: "ristrutturazione di immobili di loro proprietà," sono inserite le seguenti: "ivi compresi quelli di manutenzione straordinaria,".

4. Con effetto dal 1° gennaio 1999 è abrogato l'articolo 21 (Fondo per l'acquisto di attrezzature ed arredi di ufficio dei comprensori) della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

ARTICOLO 11

Disposizioni in materia di piani di opere pubbliche relativi ad interventi dei comprensori

1. Con decorrenza dall'esercizio finanziario 1999 i piani di cui all'articolo 2 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale), come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6, e gli aggiornamenti di piani già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge non possono prevedere interventi da realizzarsi da parte dei comprensori, ad eccezione di quelli necessari per il completamento di interventi dei quali sia iniziata la realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti prima dell'anno 1999 sono definiti secondo le procedure previste dalla legge provinciale n. 2 del 1983.

Capo III Disposizioni in materia di personale e di organizzazione

ARTICOLO 12

Modifiche alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento)

1. All'articolo 7 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 è aggiunto il seguente comma:

"4 bis. Nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche e delle risorse di bilancio stabilite dalla vigente normativa, la Giunta provinciale adotta programmi con cadenza almeno triennale relativi al fabbisogno di personale della Provincia e dei suoi enti funzionali, da attuare sia mediante il ricorso ai processi di mobilità che mediante l'assunzione di nuovo personale. La Giunta provinciale emana altresì le direttive, anche per gli enti funzionali, necessarie per assicurare la razionale gestione e allocazione delle risorse umane."

2. Il comma 10 dell'articolo 19 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 è sostituito dal seguente:

"10. Ai componenti del nucleo di valutazione spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità di carica annua determinata dalla Giunta provinciale nei limiti massimi previsti dall'articolo 58, comma 6."

3. Dopo l'articolo 68 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 è introdotto il seguente:

"Art. 68 bis - Funzioni di segretario della Giunta provinciale 1. Le funzioni di segretario della Giunta provinciale sono esercitate dal dirigente del servizio competente per le attività di segreteria della Giunta o, in caso di sua assenza o impedimento, dal dirigente di cui al comma 2 ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal sostituto del dirigente del servizio competente per le attività di segreteria della Giunta, individuato ai sensi dell'articolo 34.

2. Allorché la Giunta esercita le attribuzioni di vigilanza e tutela, le funzioni di segretario della Giunta sono esercitate dal dirigente del servizio competente in materia di enti locali o, in caso di sua assenza o impedimento, dal suo sostituto individuato ai sensi dell'articolo 34."

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella D.

ARTICOLO 13

Disposizioni per la limitazione delle assunzioni di personale della Provincia e degli enti dipendenti

1. Nell'ambito dei programmi previsti dal comma 4 bis dell'articolo 7 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, articolo come modificato dall'articolo 12 della presente legge, ai fini del contenimento della spesa corrente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1999, la Provincia è autorizzata ad effettuare un numero di assunzioni massimo pari al 50 per cento delle unità di personale che cessano dal servizio nel corso degli anni 1998 e 1999.

2. Dalla limitazione di cui al comma 1 sono comunque escluse:

- a) le assunzioni relative alla copertura dei posti per i quali, alla data del 30 giugno 1998, sia già stato indetto il relativo concorso;
- b) le assunzioni relative alle selezioni indette ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5;
- c) le assunzioni relative al personale non docente delle scuole e degli istituti di istruzione elementare e secondaria, nonché al personale insegnante delle scuole dell'infanzia e della formazione professionale;
- d) le assunzioni necessarie all'esercizio di nuove attribuzioni o funzioni derivanti dall'attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
- e) le assunzioni relative al personale costituente il corpo permanente dei vigili del fuoco, nonché al personale delle qualifiche forestali.

3. Con le direttive sulla formazione dei bilanci di previsione degli enti dipendenti di cui all'articolo 4 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1 - tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 7 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 e dall'articolo 3 della presente legge - sono stabiliti le modalità e i criteri per l'applicazione agli enti medesimi di quanto previsto al comma 1.

4. Le convenzioni, gli accordi di programma e gli altri atti, che disciplinano i rapporti con società a partecipazione provinciale e con altri enti pubblici e privati per la gestione di servizi pubblici, prevedono criteri e modalità per il contenimento delle dotazioni di personale dipendente dalle medesime società e enti.

ARTICOLO 14

Sostituzione dell'allegato C (Tabella della dotazione organica) alla legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8

1. La tabella della dotazione organica del personale provinciale costituente l'allegato C alla legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8, come da ultimo modificata dall'articolo 12 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

ARTICOLO 15

Messa a disposizione di personale provinciale presso le sezioni di polizia giudiziaria

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), la messa a disposizione di personale provinciale presso le sezioni di polizia giudiziaria è regolata secondo le disposizioni del presente articolo.

2. La messa a disposizione è disposta su richiesta dell'autorità giudiziaria competente, previo consenso del personale individuato.

3. Il personale messo a disposizione può essere temporaneamente utilizzato dalla Provincia per indifferibili esigenze di servizio o per esigenze di istruzione o di addestramento, previo consenso del capo della sezione di polizia giudiziaria presso la quale il personale stesso presta servizio. Ove necessario, il personale messo a disposizione è autorizzato ad avvalersi, nell'espletamento dei propri compiti, dei mezzi di proprietà provinciale strumentali all'esercizio delle proprie funzioni.

4. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale messo a disposizione restano disciplinati dall'ordinamento del personale provinciale. Gli oneri relativi al trattamento economico e all'utilizzo dei mezzi di proprietà provinciale restano a carico del bilancio provinciale.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono, in quanto applicabili, ai provvedimenti assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 16

Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento)

1. All'articolo 87 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come sostituito dall'articolo 72 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. La Provincia assume a proprio carico gli oneri conseguenti alle violazioni previste dalla legislazione vigente in materia fiscale. La Provincia si rivale sui dipendenti responsabili nei casi previsti dal comma 1 e nei limiti e con le modalità previste dal presente articolo.

2 ter. Le disposizioni di cui al comma 2 bis si applicano anche agli amministratori provinciali per fatti o cause connessi con l'espletamento del mandato e nell'esercizio di pubbliche funzioni."

2. All'articolo 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come da ultimo modificato dall'articolo 73 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

"5 ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai componenti, che non appartengano all'amministrazione, di commissioni o comitati comunque denominati istituiti presso la Provincia."

3. Le disposizioni di cui ai commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 87 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come aggiunti dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° aprile 1998, data di entrata in vigore della nuova disciplina delle sanzioni tributarie di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473. Le medesime disposizioni si applicano altresì, con la medesima decorrenza, agli enti funzionali della Provincia, ivi compresa l'azienda provinciale per i servizi sanitari.

4. Le disposizioni dell'articolo 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano anche ai casi in cui il diritto al rimborso non sia prescritto alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora l'interessato ne faccia richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

ARTICOLO 17

Modifica alla legge provinciale 19 novembre 1979, n. 10 (Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari provinciali)

1. L'articolo 4 della legge provinciale 19 novembre 1979, n. 10, come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 23 agosto 1982, n. 17, è sostituito dal seguente:

"Art. 4 1. Un estratto dei dati contenuti nell'anagrafe degli interventi finanziari è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, secondo le modalità e la periodicità stabilite con regolamento.

2. Particolari elaborazioni dei dati contenuti nell'anagrafe degli interventi finanziari sono fornite, fatte salve le esigenze tecniche, per la consultazione da parte dei gruppi consiliari presenti in Consiglio provinciale.

3. I dati contenuti nell'anagrafe degli interventi finanziari sono a disposizione, su supporto informatico, dei gruppi consiliari presenti in Consiglio provinciale che ne facciano richiesta."

2. La modifica apportata dal presente articolo all'articolo 4 della legge provinciale 19 novembre 1979, n. 10 ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto.

Capo IV Disposizioni in materia di artigianato e di servizi alle imprese

ARTICOLO 18

Modifica alla legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34 (Nuova disciplina dell'artigianato)

1. L'articolo 5 della legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34 è sostituito dal seguente:

"Art. 5 1. Per i consorzi e per le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra imprese artigiane, nonché per le associazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato)."

ARTICOLO 19

Modifica alla legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese)

1. Il termine "31 dicembre 1998" previsto dall'articolo 26 della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17, relativo all'applicazione della medesima legge, è sostituito dal termine "31 dicembre 2003".

2. Gli effetti della disposizione di cui al comma 1 decorrono dal giorno in cui è espresso il parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato dell'Unione europea.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

Capo V Disposizioni in materia di turismo

ARTICOLO 20

Modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)

1. Il comma 4 dell'articolo 40 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 è sostituito dal seguente:

"4. Non sono soggetti alla disciplina della presente legge i percorsi occasionali, come definiti nel regolamento di esecuzione, apprestati per esigenze temporanee. Non appena è terminata l'utilizzazione temporanea, gli stessi percorsi sono segnalati con l'indicazione di 'percorso privo di manutenzione'."

2. Il comma 3 dell'articolo 49 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 è sostituito dal seguente:

"3. Con il regolamento di esecuzione sono determinate le condizioni e le modalità per l'eventuale apertura della pista riservata a determinate categorie di utenti, nonché per la chiusura parziale o totale in occasione di manifestazioni agonistiche o di altro tipo che limitino la normale agibilità della pista."

3. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 è sostituito dal seguente:

"1. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo l'incolumità altrui o provocare danno a persone e a cose. Lo sciatore deve inoltre attenersi alle regole di comportamento definite dal regolamento di esecuzione e alle prescrizioni imposte dalla segnaletica."

4. Nell'articolo 55 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, come modificato dall'articolo 29 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, alla lettera d) del comma 1 le parole: "da lire 30.000 a lire 90.000" sono sostituite dalle seguenti: "da lire 60.000 a lire 180.000".

ARTICOLO 21

Modifiche alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 (Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera)

1. All'articolo 10 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27, come modificato dall'articolo 69 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Nel caso di trasferimento della licenza dell'esercizio alberghiero le agevolazioni già concesse ai precedenti titolari della licenza sono trasferite, per la parte residua, ai subentranti.

Relativamente alle iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), nel caso del trasferimento della proprietà o del diverso titolo di disponibilità di cui all'articolo 6, comma 2, le agevolazioni residue sono concesse ai subentranti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, lettera b), o 3."

2. All'articolo 12 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27, come sostituito dall'articolo 71 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Nel caso di cessazione dell'esercizio alberghiero, in pendenza dei termini di cui all'articolo 11, comma 1, si applicano le disposizioni previste dai commi 1 e 3 del presente articolo. La cessazione dell'esercizio alberghiero intervenuta in data successiva alla scadenza dei predetti termini, ma prima dell'erogazione dell'intero contributo, comporta la revoca delle agevolazioni con effetto dalla data della cessazione."

3. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 è abrogato.

4. Le modifiche alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 apportate dal presente articolo si applicano anche alle domande di agevolazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3 (Misure collegate con la manovra di bilancio di previsione per l'anno 1998).

ARTICOLO 22

Adesione al gruppo europeo di interesse economico (GEIE) per la partecipazione all'EXPO 2000 di Hannover

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad aderire alla costituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) per la partecipazione alla manifestazione EXPO 2000 di Hannover e a concorrere alle relative spese.
2. La partecipazione della Provincia, fino alla concorrenza di lire 1.500.000.000, è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Giunta provinciale del relativo schema di contratto costitutivo.
3. Per i fini di cui al presente articolo, con la tabella B allegata alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per l'anno 1998 e di lire 1.000.000.000 per l'anno 1999.

ARTICOLO 23

Modifiche alla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Nuovo ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci")

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, articolo come da ultimo modificato dall'articolo 31 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, le parole: "il dirigente del servizio" sono sostituite dalle seguenti: "un dipendente provinciale assegnato al servizio".
 2. Il comma 6 dell'articolo 13 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 è sostituito dal seguente:
"6. La commissione delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti."
 3. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 26 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 è sostituita dalla seguente:
"d) idoneità psico-fisica all'insegnamento dello sci attestata da certificato medico;"
 4. Al comma 2 dell'articolo 27 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, le parole: "e l'attività comunque svolta dal maestro di sci a favore di organizzazioni che operano in modo stabile nella provincia di Trento" sono soppresse.
 5. I commi 4 e 5 dell'articolo 27 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 sono sostituiti dai seguenti:
"4. Il collegio provinciale dei maestri di sci rilascia l'autorizzazione all'esercizio della professione ai maestri di sci provenienti da altri stati dell'Unione europea ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina). Per i maestri di sci provenienti da altri stati dell'Unione europea che non sono ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81, l'esercizio della professione è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal collegio provinciale dei maestri di sci previo riconoscimento della formazione professionale secondo quanto previsto dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE), come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1996, n. 621. Per i maestri di sci stranieri provenienti da stati non appartenenti all'Unione europea l'esercizio della professione è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal collegio provinciale dei maestri di sci in conformità a quanto previsto dalla legislazione statale vigente.
 5. Per i maestri di sci provenienti da altre regioni o dalla Provincia autonoma di Bolzano l'esercizio temporaneo della professione è subordinato soltanto all'iscrizione all'albo della regione o della provincia autonoma di provenienza. Per i maestri di sci provenienti da altri stati dell'Unione europea l'esercizio temporaneo della professione è subordinato al possesso del titolo abilitativo conseguito nello stato membro di appartenenza secondo le norme ivi vigenti. Per i maestri di sci stranieri provenienti da stati non appartenenti all'Unione europea l'esercizio temporaneo della professione è subordinato al possesso del titolo abilitativo ricompreso nell'elenco di cui all'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81. L'esercizio temporaneo dell'attività di insegnamento delle discipline dello 'snowboard' è consentito secondo la normativa dello stato appartenente all'Unione europea di provenienza ovvero della regione o della provincia autonoma in cui ha sede l'albo di provenienza, nel caso in cui non sia prevista in tale sede una specifica abilitazione al predetto insegnamento."
6. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 è sostituito dal seguente:
"1. L'abilitazione all'esercizio della professione riguarda distintamente:
a) le discipline alpine;
b) le discipline del fondo;
c) le discipline dello 'snowboard'."
 7. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, le parole: "o per il fondo" sono sostituite dalle seguenti: ", per il fondo o per lo 'snowboard'".
 8. Al comma 2 dell'articolo 32 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, dopo le parole: "deliberati dalla Giunta provinciale" sono inserite le seguenti: ", sentito il collegio provinciale dei maestri di sci,".
 9. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, le parole: "nelle discipline alpine e nel fondo" sono soppresse.
 10. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Chi, essendo già in possesso di una delle abilitazioni di cui all'articolo 30, comma 1, intenda ottenere un'ulteriore abilitazione, è esonerato dalla prova culturale limitatamente alle materie per le quali ha già sostenuto l'esame per l'ottenimento dell'abilitazione posseduta."
 11. All'articolo 34 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, come modificato dall'articolo 31 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, alla lettera a) del comma 1 le parole: "il dirigente del servizio" sono sostituite dalle

seguenti: "un dipendente provinciale assegnato al servizio" e dopo la lettera c) del medesimo comma 1 è aggiunta la seguente:

"c bis) quattro istruttori nazionali di 'snowboard' della FISL, di cui due designati dal collegio provinciale dei maestri di sci;"

12. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 34 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 è aggiunta la seguente: "e bis) tre maestri di sci di 'snowboard', designati dal collegio provinciale dei maestri di sci;"

13. Il comma 3 dell'articolo 34 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 è sostituito dal seguente:

"3. Nel caso in cui, entro due mesi dalla relativa richiesta, non siano stati designati i componenti di cui al comma 1, lettere b), c), c bis), d), e) ed e bis), la Giunta provinciale provvede alla nomina prescindendo dalle designazioni stesse."

14. Il comma 6 dell'articolo 34 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 è sostituito dal seguente:

"6. La commissione delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti."

15. Dopo il comma 8 dell'articolo 34 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 è aggiunto il seguente:

"8 bis. Gli esami di abilitazione possono essere espletati contemporaneamente o separatamente per le tre categorie della professione di maestro di sci. Nel caso di esame separato la commissione è composta dai membri di cui al comma 1, lettere a), f) e g), e dai membri relativi alla categoria per la quale è espletato l'esame."

16. Il comma 1 dell'articolo 35 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'espletamento della prova tecnico - pratica e di quella didattica la commissione è articolata in tre sottocommissioni tecniche distinte per categorie."

17. Dopo il comma 3 dell'articolo 35 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 è aggiunto il seguente:

"3 bis. La sottocommissione tecnica per lo 'snowboard' è composta:

a) dal membro previsto dall'articolo 34, comma 1, lettera a), in qualità di presidente;

b) dai quattro istruttori previsti dall'articolo 34, comma 1, lettera c bis);

c) dai tre maestri previsti dall'articolo 34, comma 1, lettera e bis)."

18. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 36 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 è soppressa.

19. Dopo il comma 3 dell'articolo 36 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 è aggiunto il seguente:

"3 bis. In aggiunta alle specializzazioni previste dal comma 1 si considera specializzazione la qualifica di allenatore delle discipline alpine, del fondo o dello 'snowboard', documentata con certificato rilasciato dalla FISL."

20. Al comma 1 dell'articolo 38 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, articolo come modificato dall'articolo 25 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, le parole: "per ciascuna delle due categorie" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuna delle tre categorie".

21. All'articolo 40 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, come modificato dall'articolo 59 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, alla lettera a) del comma 1 le parole: "l'insegnamento del fondo" sono sostituite dalle seguenti: "l'insegnamento o delle discipline del fondo o di quelle dello 'snowboard'".

22. All'articolo 40 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"b) possesso da parte di un terzo del corpo insegnante di un diploma di specializzazione di cui all'articolo 36 o del titolo di istruttore ai sensi dell'articolo 37 e disponibilità di maestri per almeno tre differenti specializzazioni. Ai soli fini della presente lettera, il possesso da parte del maestro di sci della qualifica di guida alpina o di aspirante guida equivale al possesso di un diploma di specializzazione;"

23. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 40 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 è sostituita dalla seguente:

"c) direzione tecnica della scuola affidata ad un maestro di sci delle discipline alpine nel caso di scuola che pratici prevalentemente l'insegnamento di tali discipline, ad un maestro di sci delle discipline del fondo nel caso di scuola di sci che pratici prevalentemente tale insegnamento e ad un maestro di sci delle discipline dello 'snowboard' nel caso di scuola di sci che pratici prevalentemente tale insegnamento; il direttore tecnico, cui sono affidati il coordinamento tecnico-funzionale della scuola e la rappresentanza legale, dev'essere in possesso del diploma di specializzazione previsto dall'articolo 36;"

24. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 40 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, dopo le parole: "delle discipline alpine" sono inserite le seguenti: "o dello 'snowboard'".

25. All'articolo 47 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Il maestro di sci che esercita l'attività di insegnamento dello sci in violazione dell'articolo 30, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a lire 1.200.000."

26. Il diploma di specializzazione per l'insegnamento del surf da neve conseguito prima dell'entrata in vigore della presente legge da parte dei maestri di sci abilitati nelle discipline alpine o nel fondo, è equipollente a tutti gli effetti all'abilitazione quale maestro di sci delle discipline dello 'snowboard' di cui all'articolo 30, comma 1, lettera c), della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, come modificato dal comma 6 del presente articolo.

27. Le organizzazioni per l'insegnamento dello sci riconosciute come scuole di sci alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono il riconoscimento fino a quando il maestro di sci munito di specializzazione all'insegnamento del surf da neve, abilitato ai sensi dell'articolo 30 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, come modificato dal comma 6 del presente articolo, quale maestro di sci di 'snowboard', continui a prestarvi la propria opera, ancorché, in conseguenza di quanto disposto dal comma 18 del presente articolo, venga meno il numero minimo di specializzazioni necessarie ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera b), della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, come modificato dal comma 22 del presente articolo.

28. In prima applicazione del presente articolo la commissione esaminatrice di cui all'articolo 34 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, è integrata dai membri di cui all'articolo 34, comma 1, lettere c bis) ed e bis), della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, come modificato dai commi 11 e 12 del presente articolo, i quali durano in carica fino alla scadenza della commissione medesima. La commissione esaminatrice continua comunque ad operare nella composizione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, sino alla integrazione con i nuovi membri che sono nominati dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

29. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

ARTICOLO 24

Modifiche alla legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento)

1. Dopo l'articolo 3 bis della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, come introdotto dall'articolo 2 della legge provinciale 27 maggio 1991, n. 10, è introdotto il seguente:

"Art. 3 ter - Patti strategici d'area

1. La Provincia promuove, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, la formazione di patti strategici d'area.
2. Ai fini della presente legge per patto strategico d'area si intende l'accordo a carattere intersettoriale fra soggetti pubblici, in particolare enti locali, e privati operanti nell'ambito turistico, ove individuato, ovvero in aree specificamente delimitate, comunque di dimensione subprovinciale, finalizzato allo sviluppo o al riequilibrio economico-sociale dell'area stessa, da operarsi mediante la definizione e la realizzazione di un coerente sistema di offerta turistica. Il patto strategico d'area fissa gli obiettivi, le linee strategiche ed operative, definisce i ruoli rispettivamente esercitati dai soggetti coinvolti e determina gli oneri e le risorse disponibili nonché i tempi per la realizzazione delle iniziative.
3. La Provincia tiene conto, ai fini della propria attività, dei patti strategici d'area coerenti con gli strumenti di programmazione provinciale ed in particolare con il piano di politica turistica."

2. L'articolo 38 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, come modificato dall'articolo 5 della legge provinciale 22 febbraio 1988, n. 7, è sostituito dal seguente:

"Art. 38 - Controllo degli atti 1. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 32, comma 2, lettere a), b), c) ed f), e quelle del comitato esecutivo di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d), sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale, alla quale devono essere trasmesse entro quindici giorni dall'adozione.

2. La Giunta provinciale provvede all'approvazione prevista dal comma 1 entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti, decorso il quale gli stessi diventano comunque esecutivi.

3. L'assessore competente può chiedere all'azienda, entro quindici giorni dal ricevimento delle deliberazioni di cui al comma 1, elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo decorre dalla data di ricevimento degli elementi integrativi.

4. Le deliberazioni si intendono decadute qualora l'azienda non ottemperi, entro trenta giorni dal ricevimento, alla richiesta dell'assessore competente."

ARTICOLO 25

Modifiche alla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 bis della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8, come introdotto dall'articolo 32 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, è aggiunto il seguente:

"1 bis. Le disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 1 sono direttamente applicate dai comuni per i procedimenti di propria competenza, in attesa che le stesse siano recepite dai regolamenti comunali edilizi e di igiene."

2. Dopo l'articolo 14 bis della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 è introdotto il seguente:

"Art. 14 ter - Deroghe 1. In relazione alla dislocazione, alla morfologia dei luoghi e all'economicità degli interventi la Giunta provinciale può disporre per i rifugi alpini deroghe, anche per periodi limitati, alle strutture ed alle dotazioni di cui all'articolo 9, comma 2, e ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dal regolamento di cui all'articolo 14 bis, sentite le strutture provinciali o l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente o l'azienda provinciale per i servizi sanitari, secondo le rispettive competenze, con la previsione se del caso delle prescrizioni e delle limitazioni di servizio che si rendessero necessarie."

Capo VI Disposizioni in materia di commercio

ARTICOLO 26

Modifiche alla legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di agevolazioni al settore commerciale e modifiche a disposizioni concernenti la disciplina del commercio)

1. All'articolo 9 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8, come sostituito dall'articolo 52 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il controllo sull'osservanza degli obblighi di cui al presente articolo e sul rispetto dei termini di cui al comma 4 è effettuato dal servizio provinciale competente in materia di commercio secondo le modalità ed i criteri fissati dalla deliberazione di cui all'articolo 4, ricorrendo a forme di semplificazione previste dall'ordinamento in materia di autocertificazione e di dichiarazione sostitutiva nonché a controlli a campione secondo la tipologia delle agevolazioni."

2. Dopo l'articolo 15 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 è introdotto il seguente:

"Art. 15 bis - Disposizioni di coordinamento in materia di sanzioni 1. Le disposizioni relative alla fattispecie di esclusione della revoca delle agevolazioni di cui all'articolo 10, comma 6, si applicano ai rapporti sorti e non esauriti ai sensi della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento) e ai sensi della presente legge in relazione a domande di agevolazione presentate prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia), a prescindere dalla data di stipulazione del contratto di affitto.

2. È comunque fatto salvo il recupero delle somme erogate durante i periodi di mancato esercizio delle attività commerciali agevolate. Le somme sono recuperate con le modalità previste dalla legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 e dalla presente legge per la revoca delle agevolazioni e sono maggiorate degli interessi calcolati in base alle disposizioni provinciali vigenti al momento della concessione delle agevolazioni."

ARTICOLO 27

Modifica all'articolo 22 (Interventi per favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane) della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10

1. Il comma 1 dell'articolo 22 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di favorire il mantenimento, il ripristino o l'insediamento di attività commerciali nei comuni della provincia di Trento individuati dalla Provincia, sentito l'organismo rappresentativo dei comuni, con riferimento alla consistenza demografica, al livello di servizi presenti e alla dislocazione degli insediamenti sul territorio nonché al loro grado di accessibilità, la Provincia concede ai comuni carenti di esercizi commerciali, anche per specifiche parti del territorio comunale, contributi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammessa per la costruzione e per l'acquisto di immobili, nonché per l'ampliamento, per la ristrutturazione e per la trasformazione di immobili di proprietà dei comuni medesimi, da destinare, a titolo gratuito e per il periodo convenuto, ad aziende commerciali che ne facciano richiesta."

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 22 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10 è aggiunto il seguente:

"5 bis. In sede di prima applicazione, le agevolazioni previste dal comma 1 possono essere concesse anche per le spese sostenute dai comuni anteriormente alla data di entrata in vigore dei criteri e delle modalità di attuazione di cui al comma 5, nel rispetto degli stessi."

ARTICOLO 28

Disposizioni transitorie in materia di distribuzione dei carburanti

1. Fino all'adeguamento della legislazione provinciale al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) e comunque non oltre il 31 ottobre 1999, è sospeso il rilascio di nuove concessioni per l'installazione e per l'esercizio di impianti stradali di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 53 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento). Tale disposizione si applica anche alle domande di nuove autorizzazioni per l'installazione e per l'esercizio di impianti ad uso privato per la distribuzione di carburanti ad imprese produttive e di servizi ai sensi del predetto articolo 53 della legge provinciale n. 46 del 1983. Per i casi di modifica e di potenziamento degli impianti esistenti continua ad applicarsi la vigente disciplina provinciale e la legislazione statale ivi richiamata.

2. Fino al termine indicato dal comma 1 il trasferimento di impianti stradali in esercizio è subordinato alla chiusura di almeno due impianti preesistenti, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge; tale disposizione non si applica nei casi di trasferimento effettuato in osservanza di norme o conseguente a provvedimenti di enti pubblici ovvero a modifiche strutturali della viabilità.

3. Per le domande di apertura e di trasferimento di impianti stradali o ad uso privato presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge e non ancora rispettivamente assentite o autorizzate continuano ad applicarsi le norme previgenti alla presente legge.

4. Ai sindacati locali viene riconosciuta maggiore autonomia nella gestione dell'orario e della turnazione.

ARTICOLO 29

Disposizioni transitorie in materia di disciplina dell'attività commerciale e modifiche alla legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'adeguamento della normativa provinciale al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), cessano di avere efficacia le disposizioni e le prescrizioni, contenute nei piani adottati ai sensi degli articoli 4, 6 e 8 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, che attengono alle superfici minime dei locali di vendita, ai requisiti di affinità fra tabelle merceologiche ed ai trasferimenti degli esercizi con superficie di vendita non superiore a 200 metri quadrati nonché quelle relative ai contingenti determinati per le tabelle merceologiche IV, V, XII/2, XII/3, XIV/3, XIV/17 e XIV/18 di cui all'allegato 1 al regolamento di esecuzione della legge medesima.

Resta fermo quanto disposto dalle disposizioni contenute nei regolamenti edilizi comunali relativamente agli esercizi di vendita al minuto e dalle norme igienico - sanitarie, nonché il divieto di trasferimento previsto dall'articolo 22, comma 4, della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, come modificato dall'articolo 27 della presente legge.

2. Non è più richiesto il parere delle commissioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, quest'ultimo come modificato dall'articolo 2 della legge provinciale 4 luglio 1984, n. 1, sulle domande di autorizzazione per l'apertura, per l'ampliamento e per il trasferimento degli esercizi di vendita e sulle autorizzazioni di competenza del sindaco.

3. Per il rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 22, primo comma, 23, primo comma, e 33 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, quest'ultimo come modificato dall'articolo 2 della legge provinciale 4 luglio 1984, n. 1, il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 34, primo comma, della medesima legge, come modificato dall'articolo 21 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, è ridotto a sessanta giorni.

4. La disposizione di cui all'articolo 37, comma 1, della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10 relativa alla sospensione del rilascio delle autorizzazioni è ulteriormente prorogata fino all'entrata in vigore della legge provinciale di adeguamento al predetto decreto legislativo concernente la riforma della disciplina relativa al settore del commercio e comunque non oltre il 31 ottobre 1999.

5. Fino all'entrata in vigore della legge provinciale di adeguamento al predetto decreto legislativo concernente la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, e comunque non oltre il 31 ottobre 1999, è altresì sospeso il rilascio di autorizzazioni riguardanti l'apertura e l'ampliamento di esercizi per il commercio al dettaglio di cui all'articolo 21 e all'articolo 23, secondo comma, della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46.

6. A decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni indicate dal sopraccitato decreto legislativo concernente la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, per la disciplina del registro esercenti il commercio cessa di applicarsi l'articolo 19 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 e si applica, in luogo dello stesso articolo 19, quanto disposto dall'articolo 5, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 11, del predetto decreto legislativo.

7. All'articolo 25 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, come da ultimo modificato dall'articolo 21 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Sono vietate la vendita e l'esposizione su aree pubbliche di armi, di esplosivi e di oggetti preziosi. Sono inoltre vietate la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 176, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), come modificato dall'articolo 7 della legge 11 maggio 1981, n. 213."

8. All'articolo 54 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere b), c) e d) del primo comma sono sostituite dalle seguenti:

"b) la chiusura infrasettimanale di mezza giornata, che può essere differenziata per località e per settori merceologici;

c) i limiti giornalieri di apertura e di chiusura sono stabiliti fra le ore 7 e le ore 21, con possibilità di prevedere l'anticipo o il posticipo di un'ora per specifici settori merceologici e per periodi di tempo limitati;

d) l'orario giornaliero può essere differenziato per località e per settori merceologici, distinguendo fra settore alimentare e non alimentare.";

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Nel caso di più festività consecutive e di altre festività tipicamente locali e nel periodo natalizio il sindaco può sospendere, in conformità agli indirizzi stabiliti dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui al primo comma, la chiusura domenicale e festiva nonché la chiusura infrasettimanale."

ARTICOLO 30

Introduzione dell'articolo 24 bis nella legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento)

1. Dopo l'articolo 24 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 è introdotto il seguente:

"Art. 24 bis - Indennizzo per cessazione di attività 1. I soggetti titolari di esercizio alla data dal 30 giugno 1998 ed iscritti da almeno dieci anni alla gestione pensionistica presso l'INPS, che cessano l'attività e restituiscono il titolo autorizzato entro il 31 ottobre 1999, possono usufruire di un indennizzo teso a favorire la loro ricollocazione professionale.

2. La Giunta provinciale, di concerto con le associazioni imprenditoriali e sindacali, con proprio regolamento definisce criteri e modalità per l'erogazione dell'indennizzo di cui al comma 1, l'entità dello stesso e la relativa modulazione tenuto conto dell'anzianità di esercizio dei titolari, della eventuale esclusività dell'attività commerciale esercitata quale fonte di reddito, della situazione patrimoniale e della tipologia dell'attività svolta."

2. Per i fini di cui al presente articolo, con la tabella B allegata alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

ARTICOLO 31

Modifiche alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3 (Tutela ed orientamento dei consumatori e disciplina delle vendite presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti)

1. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3 è sostituito dal seguente:

"La Giunta provinciale può adottare norme regolamentari di esecuzione del presente titolo nonché emanare direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate."

2. Il primo comma dell'articolo 15 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3 è sostituito dal seguente:

"Le vendite di fine stagione o saldi possono essere effettuati solamente nei periodi stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Al di fuori di tali periodi nessuna vendita può essere presentata come vendita di fine stagione o saldi."

3. Il primo comma dell'articolo 16 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3 è sostituito dal seguente:

"Le vendite promozionali, con sconti, ribassi e simili, che vengono presentate al pubblico come occasioni favorevoli di acquisto, possono essere effettuate esclusivamente durante i periodi stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale."

4. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3 è abrogato.

Capo VII Disposizioni in materia di agricoltura

ARTICOLO 32

Modifiche alla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia)

1. Nell'articolo 123 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, come modificato dall'articolo 36 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, al comma 2 le parole: "della cooperazione nonché, qualora costituito, dell'agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "della cooperazione nonché dell'agricoltura".

2. La lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 124 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, articolo come da ultimo modificato dall'articolo 24 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8, è sostituita dalla seguente:

"e bis) articolo 4 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, per l'ente di garanzia per le imprese e gli organismi del settore agricolo, scegliendolo anche tra quelli già individuati dall'articolo 123, comma 3."

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

ARTICOLO 33

Modifiche alla legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38 (Modifiche di leggi provinciali e altre disposizioni in materia di agricoltura)

1. La rubrica del capo VII della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni in materia di consorzi di miglioramento fondiario".

2. Dopo l'articolo 28 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38, come modificato dall'articolo 35 della legge provinciale 14 febbraio 1991, n. 5, è introdotto il seguente:

"Art. 28 bis 1. Per l'esecuzione, per la manutenzione e per l'esercizio di opere di miglioramento fondiario che interessino più consorzi di miglioramento fondiario costituiti o riconosciuti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), nonché per fornire assistenza tecnico-amministrativa ai consorzi aderenti, tra i consorzi medesimi possono essere costituiti consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado con le modalità del presente articolo; per la costituzione del consorzio di secondo grado l'adesione di ciascun consorzio di primo grado nonché lo schema di statuto sono deliberati con le maggioranze di cui all'articolo 55, secondo comma, lettera b), del predetto regio decreto n. 215 del 1933.

2. I consorzi di miglioramento fondiario interessati alla costituzione di un consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado, previa determinazione dei competenti organi statutari secondo quanto previsto dal comma 1, presentano alla Giunta provinciale apposita domanda corredata da uno schema di statuto contenente le finalità, l'organizzazione ed il funzionamento dell'ente.

3. La Giunta provinciale delibera la costituzione del consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado e ne approva lo statuto.

4. Gli oneri relativi al funzionamento e alle attività del consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado sono ripartiti fra i consorzi ad esso aderenti secondo le modalità stabilite dallo statuto.

5. Per la vigilanza sui consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 27, comma 2."

3. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 27 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38 è soppressa.

4. I consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado, già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti dalla Giunta provinciale come regolarmente costituiti a condizione che:

a) l'adesione al consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado sia stata deliberata dalle assemblee dei consorzi di miglioramento fondiario aderenti;

b) la costituzione del consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado sia stata approvata dalla Giunta provinciale;

c) i consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado provvedano ad adeguare gli statuti alle disposizioni di cui all'articolo 28 bis della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38, come introdotto dal comma 2 del presente articolo, e a trasmettere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla Giunta provinciale per l'approvazione gli

statuti adeguati, corredati dall'approvazione degli statuti medesimi da parte delle assemblee di ciascuno dei consorzi di miglioramento fondiario aderenti.

ARTICOLO 34

Modifiche alla legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38 (Modifiche di leggi provinciali e altre disposizioni in materia di agricoltura)

1. La rubrica del capo VII della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni in materia di consorzi di miglioramento fondiario".

2. Dopo l'articolo 28 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38, come modificato dall'articolo 35 della legge provinciale 14 febbraio 1991, n. 5, è introdotto il seguente:

"Art. 28 bis 1. Per l'esecuzione, per la manutenzione e per l'esercizio di opere di miglioramento fondiario che interessino più consorzi di miglioramento fondiario costituiti o riconosciuti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), nonché per fornire assistenza tecnico-amministrativa ai consorzi aderenti, tra i consorzi medesimi possono essere costituiti consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado con le modalità del presente articolo; per la costituzione del consorzio di secondo grado l'adesione di ciascun consorzio di primo grado nonché lo schema di statuto sono deliberati con le maggioranze di cui all'articolo 55, secondo comma, lettera b), del predetto regio decreto n. 215 del 1933.

2. I consorzi di miglioramento fondiario interessati alla costituzione di un consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado, previa determinazione dei competenti organi statutari secondo quanto previsto dal comma 1, presentano alla Giunta provinciale apposita domanda corredata da uno schema di statuto contenente le finalità, l'organizzazione ed il funzionamento dell'ente.

3. La Giunta provinciale delibera la costituzione del consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado e ne approva lo statuto.

4. Gli oneri relativi al funzionamento e alle attività del consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado sono ripartiti fra i consorzi ad esso aderenti secondo le modalità stabilite dallo statuto.

5. Per la vigilanza sui consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 27, comma 2."

3. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 27 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38 è soppressa.

4. I consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado, già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti dalla Giunta provinciale come regolarmente costituiti a condizione che:

a) l'adesione al consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado sia stata deliberata dalle assemblee dei consorzi di miglioramento fondiario aderenti;

b) la costituzione del consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado sia stata approvata dalla Giunta provinciale;

c) i consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado provvedano ad adeguare gli statuti alle disposizioni di cui all'articolo 28 bis della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38, come introdotto dal comma 2 del presente articolo, e a trasmettere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla Giunta provinciale per l'approvazione gli statuti adeguati, corredati dall'approvazione degli statuti medesimi da parte delle assemblee di ciascuno dei consorzi di miglioramento fondiario aderenti.

ARTICOLO 35

Modifiche alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura)

1. Nell'articolo 2 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come da ultimo modificato dall'articolo 34 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14, al numero 7) del primo comma sono aggiunte le parole: "nonché i consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado".

2. All'articolo 14 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come da ultimo modificato dall'articolo 20 della legge provinciale 23 agosto 1996, n. 6, nel comma 1 le parole: "connesse allo stesso" sono soppresse.

3. All'articolo 36 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come da ultimo modificato dall'articolo 25 della legge provinciale 23 agosto 1996, n. 6, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"In annate avverse e riconosciute con deliberazione della Giunta provinciale o in presenza di gravi danni causati da apicidi, da malattie o da infestazioni può essere concesso un contributo in conto capitale fino alla misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di nuclei familiari di api e di alimenti necessari per la sopravvivenza delle api."

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

Capo VIII Disposizioni in materia di caccia

ARTICOLO 36

Modifiche alla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) e abrogazioni conseguenti

1. All'articolo 33 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, come da ultimo modificato dall'articolo 32 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole, al patrimonio forestale, zootecnico ed apiaro, la Provincia è autorizzata a corrispondere un indennizzo su domanda del proprietario che ha subito il danno."

2. Al comma 3 bis dell'articolo 33 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, le parole: "dall'orso bruno" sono sostituite dalle seguenti: "dalla fauna selvatica".

3. Il comma 2 dell'articolo 33 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 è abrogato.

4. L'articolo 29 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38 (Modifiche di leggi provinciali e altre disposizioni in materia di agricoltura), come modificato dall'articolo 36 della legge provinciale 14 febbraio 1991, n. 5, è abrogato.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

Capo IX Disposizioni in materia di foreste

ARTICOLO 37

Modifica alla legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi)

1. All'articolo 9 della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30, come modificato dall'articolo 11 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per le finalità di cui al primo comma la Provincia è autorizzata a sostenere spese per la realizzazione di strutture e per l'esecuzione di lavori in aree agricolo-forestali, ivi compresa la loro gestione e la dotazione delle relative attrezzature, secondo le modalità di cui ai capi IV e V della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse)."

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

ARTICOLO 38

Modifiche alla legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse)

1. All'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, come da ultimo modificato dall'articolo 61 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, nel secondo periodo del comma 5, dopo le parole: "aventi diritto di uso civico nell'ambito del territorio gravato da tale diritto" sono inserite le seguenti: "o di proprietari di beni immobili serviti dalla strada forestale".

2. All'articolo 12 bis della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, come introdotto dall'articolo 6 della legge provinciale 27 agosto 1992, n. 16, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. I mercati locali sono realizzati per quantitativi minimi di 2.000 metri cubi commerciali, compresi eventuali tarizzi, per ciascuna gara di vendita. Il predetto quantitativo minimo può essere derogato dal dirigente del servizio competente in materia di foreste, ove sia accertata la necessità di procedere all'alienazione immediata dei lotti di legname al fine di evitare il deperimento del legname medesimo."

3. Il comma 6 dell'articolo 12 bis della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 è sostituito dal seguente: "6. La Provincia può accordare agli enti proprietari di cui all'articolo 16, che partecipano ai mercati locali, un premio fino a lire 4.000 e rispettivamente fino a lire 8.000 a metro cubo per la vendita di assortimenti tondi o semilavorati. Il premio è accordato alla conclusione annuale dei mercati, sulla base dei dati contenuti nella relazione predisposta dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento in ordine alla quantità di legname venduto annualmente da ciascun ente."

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 bis della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 è aggiunto il seguente: "6 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 2000."

5. Nell'articolo 24 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, come da ultimo modificato dall'articolo 62 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, al comma 6 è aggiunto il seguente periodo: "Per lo stesso motivo, in relazione alla necessità di attuare studi ed elaborazioni di carattere specialistico finalizzati ai compiti istituzionali del servizio foreste e che non possono essere convenientemente effettuati dal personale provinciale, si può ricorrere alle prestazioni di soggetti pubblici e privati nonché di liberi professionisti ed esperti."

6. La modifica alla legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, apportata dal comma 4 del presente articolo in ordine al termine di applicazione delle agevolazioni previste dall'articolo 12 bis della medesima legge provinciale n. 48 del 1978, ha effetto dal giorno in cui è espresso il parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato dell'Unione europea.

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

ARTICOLO 39

Modifica alla legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33 (Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30)

1. All'articolo 8 bis della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33, come introdotto dall'articolo 37 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8, nel comma 1 le parole: "cessano di applicarsi dal primo gennaio 1999" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano fino al 31 dicembre 2000".

2. La modifica apportata alla legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33 dal presente articolo in ordine al termine di applicazione delle provvidenze per le utilizzazioni boschive previste dalla medesima legge provinciale ha effetto dal giorno in cui è espresso il parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato dell'Unione europea.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

Capo X Disposizioni in materia di energia

ARTICOLO 40

Modifiche alla legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia)

1. All'articolo 3 della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 15 novembre 1983, n. 40, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Nell'ambito del piano di intervento la Provincia è autorizzata a corrispondere contributi ad enti pubblici, fino alla misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e contributi a privati, fino alla misura massima del 50 per cento, per iniziative degli stessi, ritenute valide e significative, per l'installazione di impianti idonei al risparmio energetico nell'ambito delle seguenti tecnologie: produzione di calore con collettori solari piani e non, dispositivi concentratori, apparecchiature 'total-energy', pompe di calore, celle fotovoltaiche, produzione e utilizzazione di biogas, utilizzazione dell'energia eolica, della biomassa e dei sottoprodotti di lavorazione del legno, nonché tecnologie volte al recupero del calore."

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 3 della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 è aggiunto il seguente comma:

"Per l'installazione di impianti fotovoltaici il contributo può essere elevato fino alla misura massima dell'80 per cento."

3. All'articolo 3 bis della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, come da ultimo modificato dall'articolo 27 della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'alinea del primo comma le parole: "nella misura massima del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla misura massima del 50 per cento";

b) al primo comma sono aggiunti in fine i seguenti numeri:

"4 bis) la realizzazione di nuovi edifici caratterizzati da consumi energetici particolarmente contenuti e da basso impatto ambientale; con la deliberazione di approvazione del piano di fattibilità di cui all'articolo 3 la Giunta provinciale determina appositi criteri e modalità per l'ammissibilità a contributo;

4 ter) l'installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento anche nelle aree esterne."

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

Capo XI Disposizioni in materia di espropriazioni

ARTICOLO 41

Modifiche alla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità)

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, le parole: "anche in pendenza di opposizione alla stima di cui all'articolo 9" sono sostituite dalle seguenti: "anche in pendenza di rideterminazione dell'indennità o di opposizione alla stima ai sensi dell'articolo 9. Quando le espropriazioni sono promosse da soggetti diversi dagli enti pubblici, le indennità non pagate devono essere depositate presso un istituto di credito".

2. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 è sostituito dal seguente:

"1. Il Presidente della Giunta provinciale, qualora il promotore dell'espropriazione sia un ente pubblico, pronuncia l'espropriazione o la costituzione di servitù decorsi sessanta giorni dalla notificazione del decreto di cui all'articolo 6 ovvero, nel caso in cui venga chiesta la rideterminazione dell'indennità ai sensi dell'articolo 9, successivamente all'eventuale integrazione dell'impegno di spesa di cui al medesimo articolo 9, comma 5, sulla base, ove necessario, del tipo di frazionamento. Negli altri casi il Presidente della Giunta provinciale pronuncia l'espropriazione o la costituzione di servitù dopo aver accertato l'avvenuto pagamento dell'indennità, eventualmente rideterminata ai sensi dell'articolo 9, o il deposito della medesima o la costituzione in mora del creditore, sulla base, ove necessario, del tipo di frazionamento."

3. L'articolo 9 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 9 - Rideterminazione dell'indennità e opposizione alla stima 1. Entro trenta giorni dalla notificazione del decreto di cui all'articolo 6, il promotore dell'espropriazione ed i soggetti interessati al pagamento dell'indennità possono chiedere la rideterminazione dell'indennità alla CPE mediante ricorso da notificare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Presidente della Giunta provinciale.

2. Entro novanta giorni dal ricevimento del ricorso la CPE ridetermina la misura dell'indennità a norma del capo III.

3. Il servizio espropriazioni notifica al ricorrente e agli altri interessati, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili ovvero a mezzo del messo comunale, le determinazioni effettuate dalla CPE.

4. Gli interessati possono proporre all'autorità giudiziaria competente opposizione alla stima risultante dal decreto di cui all'articolo 6 o dalla rideterminazione dell'indennità di cui al presente articolo, ai sensi della normativa statale. In caso di opposizione alla stima risultante dal decreto di cui all'articolo 6 è tuttavia preclusa la proponibilità della richiesta di rideterminazione dell'indennità ai sensi del comma 1.

5. Entro novanta giorni dalla notifica di cui al comma 3, l'ente promotore integra l'impegno di spesa per le espropriazioni nella misura necessaria a seguito della rideterminazione dell'indennità."

4. All'articolo 10 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Il Presidente della Giunta provinciale pronuncia l'espropriazione o la costituzione coattiva di servitù previo accertamento dell'avvenuto pagamento e su richiesta del promotore dell'espropriazione, dei proprietari e degli altri aventi diritto, che dichiarano l'intervenuta accettazione delle indennità determinate in loro favore ai sensi del comma 1. Tale richiesta è corredata, in quanto necessario, dagli atti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.

2 bis. Il decreto di espropriazione deve fare espressa menzione della norma di legge da cui discende la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere e degli interventi nonché riportare i termini entro i quali devono essere iniziati e compiuti i lavori, prorogabili ai sensi dell'articolo 6, comma 3."

5. L'articolo 12 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 12 - Definizioni 1. Sono considerate aree non edificabili:

a) quelle vincolate dai piani urbanistici in vigore al mantenimento in via principale della destinazione agricola, silvo-pastorale e improduttiva;

b) quelle soggette a particolari vincoli connessi alla sicurezza idrogeologica del territorio ed alla tutela dei beni storico-artistici, archeologici e paesaggistico-ambientali;

c) quelle di rispetto cimiteriale;

d) quelle destinate agli impianti di risalita e alle piste da sci, ad esclusione di quelle già edificate;

e) la viabilità insistente sulle aree sopra definite.

2. Sono considerate aree edificabili tutte quelle aventi una destinazione urbanistica diversa da quelle indicate dai commi 1 e 3.

3. Sono considerate aree edificate quelle sulle quali insistono costruzioni e le loro strette pertinenze."

6. L'articolo 14 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, come modificato dall'articolo 23 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, è sostituito dal seguente:

"Art. 14 - Indennità per le aree edificabili 1. Per le aree edificabili l'indennità di espropriazione è determinata dalla media aritmetica fra il valore che le medesime avrebbero in una contrattazione sul libero mercato immobiliare, come quantificato dal servizio espropriazioni, ed il valore agricolo determinato ai sensi dell'articolo 13.

2. Per le aree destinate a servizi e attrezzature di interesse generale il valore di mercato è determinato tenendo conto del loro inserimento nel tessuto urbanistico e della destinazione urbanistica dei terreni circostanti."

7. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 è sostituito dal seguente:

"1. Per le aree edificate l'indennità di espropriazione è determinata dalla somma dell'indennità di espropriazione dell'area, valutata come edificabile secondo i criteri di cui all'articolo 14, e del valore delle costruzioni interessate dall'espropriazione."

8. Dopo l'articolo 15 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 è introdotto il seguente:

"Art. 15 bis - Espropriazioni parziali 1. Nel caso di espropriazioni parziali l'indennità è commisurata alla differenza tra il valore dell'immobile prima dell'espropriazione e il valore della parte residua dell'immobile medesimo, stabiliti ai sensi del presente capo."

9. Gli articoli 17, 18 e 19 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 sono abrogati.

10. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, le parole: "Qualora i proprietari non propongano opposizione alla stima di cui all'articolo 9" sono sostituite dalle seguenti: "Qualora i proprietari non chiedano la rideterminazione dell'indennità e non propongano l'opposizione alla stima ai sensi dell'articolo 9".

11. Il comma 4 dell'articolo 28 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 è sostituito dal seguente:

"4. L'indennità fissata con il decreto di occupazione temporanea è pagata dal richiedente l'occupazione medesima a fine occupazione, ovvero semestralmente qualora la stessa si protragga per più di sei mesi e per ogni semestre risulti dovuta una somma superiore al lire 100.000."

12. Dopo l'articolo 33 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 è introdotto il seguente:

"Art. 33 bis - Anticipazione dell'indennità di cui all'articolo 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 1. La Provincia è autorizzata ad anticipare l'onere finanziario per la corresponsione delle indennità di cui all'articolo 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Espropriazioni per causa di utilità pubblica) a ristoro di pregiudizi arrecati a terzi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate in tutto od in parte dalla Provincia, salvo rivalsa nei riguardi del promotore dell'espropriazione, previa stipulazione di apposita convenzione.

2. La Giunta provinciale con propria deliberazione determina criteri e modalità per la corresponsione dell'indennità di cui al comma 1."

13. Dopo il comma 5 dell'articolo 35 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 è aggiunto il seguente:

"5 bis. Nei comuni nel cui territorio sia in corso la procedura di ripristino del libro fondiario, il pagamento delle indennità di espropriazione determinate ai sensi degli articoli 27 e 28 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 ovvero rideterminate ai sensi del comma 2 del presente articolo, ha luogo anche prima del trasferimento tavolare dell'immobile dipendente dal decreto definitivo di espropriazione."

14. Dopo l'articolo 35 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 è introdotto il seguente:

"Art. 35 bis - Definizione delle procedure espropriative di cui alla legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 1. Al fine di agevolare l'iscrizione nei libri fondiari della proprietà e degli altri diritti reali oggetto di procedure espropriative soggette, ai sensi dell'articolo 35, alla disciplina di cui alla legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, che siano state

avviate e non concluse da parte di enti locali, il Presidente della Giunta provinciale invita l'ente locale interessato a predisporre o ad adottare gli atti necessari non ancora compiuti, fissando un congruo termine.

2. In caso di inosservanza del termine la Giunta provinciale esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 57 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino-Alto Adige). In tal caso gli oneri derivanti dallo specifico atto che dovrà essere adottato sono a carico dell'ente inadempiente."

15. Le disposizioni sulla rideterminazione dell'indennità previste dall'articolo 9 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, si applicano con riferimento alle indennità definite ai sensi del titolo I, capo III, della citata legge, che siano state notificate successivamente all'entrata in vigore della presente legge o per le quali alla medesima data sia ancora possibile proporre opposizione alla stima ai sensi della normativa statale; in tale ultimo caso, i promotori dell'espropriazione e i soggetti interessati al pagamento dell'indennità possono chiedere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la rideterminazione dell'indennità secondo la nuova disciplina.

16. Per le indennità definite ai sensi del titolo I, capo III, della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, notificate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora sia pendente opposizione alla stima ai sensi della normativa statale, non ancora definita con sentenza passata in giudicato, i promotori dell'espropriazione e i soggetti interessati al pagamento dell'indennità possono, entro trenta giorni dalla medesima data, chiedere alla commissione di cui all'articolo 3 della predetta legge provinciale n. 6 del 1993, la rideterminazione dell'indennità secondo la nuova disciplina. In tali casi la rideterminazione dell'indennità è effettuata con riferimento al momento in cui è stata determinata la precedente e all'indennità conseguente sono applicati gli interessi legali per il periodo compreso tra le due determinazioni. Qualora, all'atto della presentazione della richiesta di rideterminazione dell'indennità, gli interessati dimostrino di aver rinunciato all'opposizione alla stima pendente avanti all'autorità giudiziaria, agli stessi spetta altresì la maggiorazione di cui all'articolo 20, comma 1, della predetta legge provinciale n. 6 del 1993.

17. Le disposizioni sull'anticipazione dell'indennità di cui all'articolo 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, previste dall'articolo 33 bis della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, come inserito dal comma 12 del presente articolo, si applicano anche alle procedure espropriative in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La convenzione ivi prevista è stipulata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

18. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 12 del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

Capo XII Disposizioni in materia di lavori pubblici, viabilità e opere pubbliche

ARTICOLO 42

Modifiche alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti)

1. (comma non vistato)

2. La rubrica dell'articolo 36 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come modificato dall'articolo 18 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6, è sostituita dalla seguente: "Soggetti ammessi alle gare".

3. Il comma 1 dell'articolo 36 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 è sostituito dal seguente:

"1. Sono ammessi a presentare offerte per gli appalti e le concessioni i seguenti soggetti:

a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;

b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422 (Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici) e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato), come da ultimo modificata dall'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione della presente legge;

c) i consorzi stabili costituiti, anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprese individuali anche artigiane, società commerciali e società cooperative di produzione e lavoro, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), come da ultimo modificato dall'articolo 5 ter del decreto legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216;

d) le associazioni temporanee di concorrenti fra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capo gruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti;

e) i consorzi dei concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti fra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, con tutte le imprese consorziate o parte di esse secondo le medesime modalità delle associazioni temporanee di cui alla lettera d);

f) altri soggetti di cui alle vigenti disposizioni comunitarie e statali."

4. All'articolo 45 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5, nel comma 1 le parole: "nonché per i lavori da realizzare nelle fasce di rispetto delle strade provinciali." sono sostituite dalle seguenti: "nonché per l'esecuzione dei lavori di manutenzione stradale, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, da realizzare nelle fasce di rispetto delle strade provinciali e delle strade statali di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320.

Quanto disposto dal presente comma si applica anche per l'esecuzione dei lavori da realizzare nelle fasce di rispetto delle acque pubbliche e del demanio idrico, ferma restando l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica nelle aree di tutela ambientale; per tali lavori si prescinde altresì, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, dall'accertamento della conformità urbanistica."

ARTICOLO 43

Interventi straordinari per la viabilità provinciale

1. La Provincia è autorizzata, previa intesa con le società concessionarie di autostrade, ad assumere in tutto o in parte gli oneri conseguenti al verificarsi di eventi comportanti l'interruzione o la limitazione temporanea della circolazione sulla viabilità di competenza provinciale e derivanti dalla deviazione del traffico, limitatamente al tratto autostradale alternativo alla rete viaria ordinaria interessata, necessaria a far fronte a situazioni temporanee di grave disagio alla circolazione stessa.
2. La Provincia è autorizzata ad adottare i provvedimenti di assunzione degli oneri di cui al comma 1 anche per far fronte a situazioni di grave disagio sulla rete viaria di competenza provinciale verificatesi dopo il 1° gennaio 1998 e derivanti dalla interruzione o dalla limitazione alla circolazione su strade di proprietà della Provincia e dello Stato.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

ARTICOLO 44

Modifiche alla legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, emanate in attuazione dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503".
2. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503".
3. All'articolo 6 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, come sostituito dall'articolo 52 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, nel comma 1 le parole: "e negli altri interventi edilizi di cui all'articolo 5," sono soppresse.
4. All'articolo 6 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Negli altri interventi edilizi di cui all'articolo 5 le prescrizioni tecniche di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, sono derogabili, su autorizzazione del sindaco in sede di rilascio della concessione o dell'autorizzazione, previo parere favorevole del servizio lavori pubblici degli enti locali rilasciato sulla base di criteri individuati dalla Giunta provinciale, oltre che per quanto previsto dal comma 1, anche per obiettive ragioni strettamente connesse ad almeno una delle seguenti condizioni:
a) eccessiva complessità tecnica ed onerosità economica dell'intervento di adeguamento;
b) impossibilità di realizzare l'intervento di adeguamento senza compromettere la funzionalità della struttura in relazione alla tipologia dell'attività ivi esercitata."
5. Il termine "31 dicembre 1998" previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, come modificato dall'articolo 52 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, è sostituito dal termine "31 dicembre 2000".
6. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Per le opere rientranti nei piani di cui all'articolo 15 adottati dalla Giunta provinciale nel triennio antecedente la data di scadenza di cui al comma 1, il termine per il completamento dei lavori di eliminazione delle barriere architettoniche può essere fissato anche in data successiva a detta scadenza, in relazione alla durata degli interventi stessi."
7. L'articolo 12 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 12 - Rifugi alpini ed escursionistici 1. Le norme di cui alla presente legge non si applicano agli interventi edilizi riguardanti i rifugi alpini di cui alla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate), come da ultimo modificata dall'articolo 25 del provvedimento legislativo concernente "Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998". Le medesime norme si applicano agli interventi edilizi riguardanti i rifugi escursionistici di cui alla legge provinciale n. 8 del 1993, ad esclusione di quelli non serviti da strade transitabili con mezzi meccanici o da funivie."
8. All'articolo 18 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, come da ultimo modificato dall'articolo 39 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, il comma 2 bis è sostituito dal seguente:
"2 bis. Il rinnovo dei mezzi di trasporto pubblici urbani viene effettuato acquisendo mezzi in grado di essere utilizzati anche da persone con ridotte capacità motorie."
9. Dopo il comma 4 dell'articolo 22 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 sono aggiunti i seguenti:
"4 bis. Per la mancata rimozione delle barriere architettoniche ai sensi dell'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al due per mille del valore catastale dell'immobile. La sanzione viene nuovamente applicata, aumentandola del 50 per cento, quando non si sia provveduto alla rimozione delle barriere entro un anno dal precedente provvedimento sanzionatorio."

4 ter. Le sanzioni di cui al comma 4 bis, con l'esclusione di quelle relative ad immobili di proprietà comunale, sono comminate dal sindaco con le modalità del titolo X - come da ultimo modificato dall'articolo 66 del provvedimento legislativo concernente "Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998" - della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), in quanto applicabile. I relativi proventi sono introitati al bilancio comunale e destinati ad interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

4 quater. Le sanzioni di cui al comma 4 bis relative agli immobili di proprietà comunale sono comminate dalla Provincia secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come da ultimo modificata dal decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al dirigente del servizio competente in materia di urbanistica. I relativi proventi sono introitati al bilancio provinciale e destinati ad interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche."

ARTICOLO 45

Modifiche all'articolo 35 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, in materia di accessi alle strade provinciali

1. Al comma 3 dell'articolo 35 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, dopo la parola: "chiunque" sono inserite le seguenti: ", sulla base di un titolo di proprietà o di comproprietà, di usufrutto o di cospicuo usufrutto,".

2. Al comma 3 dell'articolo 35 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, le parole: "le modalità stabilite" sono sostituite dalle seguenti: "le modalità e i termini stabiliti".

Capo XIII Disposizioni in materia di protezione civile

ARTICOLO 46

Art. 46 Modifica alla legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile)

1. All'articolo 7 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, come modificato dall'articolo 68 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. Qualora, a seguito di circostanze sopravvenute e imprevedute, si rendano necessari opere o lavori di prevenzione urgente, la cui realizzazione sia incompatibile con i tempi di inserimento negli strumenti di programmazione ovvero con le priorità dagli stessi stabilite, si prescinde dagli strumenti medesimi. Qualora i comuni e i loro consorzi intendano accedere ai contributi di cui al comma 4, i medesimi enti richiedono preventivamente l'autorizzazione al servizio prevenzione calamità pubbliche, che si esprime in ordine alla necessità e qualificazione degli interventi come prevenzione urgente, dettando eventualmente le necessarie prescrizioni tecniche per la realizzazione.

1 ter. Qualora le opere e i lavori di prevenzione urgente di cui al comma 1 bis siano conseguenti e consecutivi a un evento calamitoso già verificatosi e si rendano necessari al fine di contenere il protrarsi o l'aggravamento del pericolo, le opere e i lavori medesimi sono realizzati, in deroga a quanto disposto dal presente articolo, secondo le modalità previste per le attività di soccorso, nella misura necessaria a far fronte all'urgenza."

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

ARTICOLO 47

Disposizioni in materia di servizi di elisoccorso sanitario e modifica alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)

1. Per l'espletamento dell'attività di soccorso sanitario a mezzo di elicottero l'azienda provinciale per i servizi sanitari si avvale in via prioritaria del corpo permanente dei vigili del fuoco, sulla base di convenzione, nel rispetto delle direttive emanate dalla Giunta provinciale secondo la vigente normativa statale e in armonia con gli obiettivi e le finalità stabiliti dagli atti di indirizzo e coordinamento relativi ai livelli di assistenza sanitaria di emergenza.

2. Con le direttive di cui al comma 1 la Giunta provinciale stabilisce altresì le modalità di organizzazione e di funzionamento del servizio, i criteri di determinazione dei corrispettivi a carico dell'azienda provinciale per i servizi sanitari e delle misure delle compartecipazioni degli utenti alla spesa.

3. L'articolo 18 ter della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, come da ultimo modificato dall'articolo 46 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, è sostituito dal seguente:

"Art. 18 ter - Servizio antincendi presso l'aeroporto Gianni Caproni di Mattarello 1. Il servizio antincendi e protezione civile della Provincia espleta il servizio antincendi presso l'aeroporto Gianni Caproni di Mattarello mediante l'impiego di vigili del fuoco appartenenti al corpo permanente o ai corpi volontari e provvede altresì all'accertamento dell'idoneità psico-fisica e della capacità tecnica degli addetti.

2. Alle spese relative al servizio antincendi espletato dal corpo permanente dei vigili del fuoco di cui al comma 1 provvede la cassa antincendi utilizzando le assegnazioni disposte per i fini di cui all'articolo 11.

3. Nella determinazione della quota variabile relativa al concorso finanziario da assegnare ai corpi dei vigili del fuoco volontari ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile) si tiene conto, secondo criteri e modalità fissati con il provvedimento di cui al medesimo articolo 41, comma 6, dei servizi espletati dai corpi dei vigili del fuoco volontari ai sensi del comma 1."

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno effetto dal 1° gennaio 1999. Con effetto dalla medesima data è abrogato il comma 2 dell'articolo 76 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8.

Capo XIV Disposizioni in materia di acque pubbliche

ARTICOLO 48

Presentazione di domande di concessione o di riconoscimento di utenze di acque pubbliche

1. Coloro che hanno esercitato nei due anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge piccole derivazioni con portata media fino a 50 litri al secondo relative ad acque iscritte negli elenchi approvati con regio decreto 15 gennaio 1942 (Approvazione dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Trento) e con deliberazione della Giunta provinciale 16 novembre 1990, n. 14341, possono presentare domanda di riconoscimento o, qualora manchino i requisiti previsti per il riconoscimento, domanda di concessione delle predette utenze ai sensi rispettivamente degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) entro lo stesso termine di un anno applicabile per la presentazione di domande di concessione o di riconoscimento di utenze di acque divenute pubbliche a seguito dell'acquisto di efficacia dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), conseguente all'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 3 dell'articolo 32 della medesima legge, articolo come modificato dall'articolo 12 del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
2. Coloro che hanno esercitato nei due anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento a piccole derivazioni delle acque pubbliche indicate negli elenchi di cui al comma 1, varianti di cui all'articolo 49 del regio decreto n. 1775 del 1933, sempreché gli eventuali aumenti di portata non siano superiori ai 50 litri al secondo, possono presentare domanda, ai sensi del predetto articolo 49, nello stesso termine di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 della presente legge si applicano anche alle domande di riconoscimento o di concessione di acque divenute pubbliche a seguito dell'acquisto di efficacia dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché, a prescindere dai requisiti previsti dai commi 1 e 2, anche alle domande di riconoscimento, di concessione, di variante e di rinnovo, relative a utenze esercitate, presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 49

Usi delle acque irrigue e di bonifica

1. Secondo quanto disposto dall'articolo 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la costruzione di centrali idroelettriche e per l'approvvigionamento di imprese produttive che comportano la restituzione delle acque e che siano compatibili con successive utilizzazioni, con l'impiego delle condotte già esistenti, può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura e con le modalità previste dalla legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia), come da ultimo modificata dall'articolo 40 della presente legge.
2. Per le disposizioni di cui al comma 1, la Giunta provinciale provvederà con proprio regolamento.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

ARTICOLO 50

Attività di controllo sulle utenze di acque pubbliche

1. Una volta presentata la domanda di riconoscimento, di concessione o di variante di utenze di acque pubbliche ai sensi dell'articolo 48, il dirigente del servizio acque pubbliche e opere idrauliche può imporre con atto motivato, nei casi di necessità di tutela del regime idraulico del corpo idrico derivato ovvero di tutela di utenze già assentite, la modifica, la limitazione ovvero la cessazione temporanea o definitiva della derivazione. In tal caso l'utente ha diritto esclusivamente a una riduzione del canone demaniale in proporzione alla minore quantità di acqua derivabile.
2. Nei casi di necessità di tutela del regime idraulico del corpo idrico derivato il dirigente del servizio acque pubbliche e opere idrauliche può imporre con atto motivato il rilascio in alveo del residuo minimo d'acqua previsto dall'articolo 17 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, ovvero del minimo deflusso costante vitale di cui all'articolo 12 bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. Ai titolari delle utenze interessate dai provvedimenti di cui al presente comma non è dovuto alcun tipo di indennizzo. Qualora ne risulti diminuita la quantità d'acqua derivabile, l'utente ha diritto esclusivamente a una riduzione del canone demaniale in proporzione alla minore quantità di acqua derivabile.

ARTICOLO 51

Decorrenza dei canoni per le utenze di acque pubbliche

1. I canoni riferiti a tutte le utenze per le quali è stata presentata, ai sensi dell'articolo 48, domanda di riconoscimento, di concessione o di variante di acque utilizzate, decorrono dalla data del 1° gennaio 1994 o dalla data di inizio dei lavori di realizzazione delle opere di derivazione, se successiva alla data predetta.
2. Il rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 48 è in ogni caso subordinato al pagamento dei canoni dovuti ai sensi del comma 1.

3. In pendenza del rilascio dei relativi provvedimenti, il servizio acque pubbliche e opere idrauliche provvede a richiedere a coloro che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 48 il pagamento dei canoni dovuti ai sensi del presente articolo, secondo i dati riportati nella relativa domanda, salvo conguaglio al momento del rilascio del provvedimento.

4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in tutti i casi in cui venga accertata successivamente l'esistenza di utenze in atto.

ARTICOLO 52

Procedimenti pendenti per la concessione di nuove utenze di acque pubbliche

1. Il dirigente del servizio acque pubbliche e opere idrauliche dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione di avvisi concernenti le domande di concessione o di variante di derivazione di acque pubbliche che alla data del 31 dicembre 1997 risultavano pendenti presso il servizio medesimo da almeno dieci anni e per le quali nel medesimo periodo i richiedenti non abbiano svolto alcun atto di impulso procedimentale né, sulla base delle informazioni disponibili, abbiano comunque realizzato le iniziative oggetto delle domande.

2. Copia del Bollettino ufficiale riportante gli avvisi di cui al comma 1 è trasmessa ai comuni al cui territorio le singole domande si riferiscono, affinché ne curino la pubblicazione all'albo pretorio per almeno sessanta giorni consecutivi.

3. Coloro che hanno presentato domanda di concessione o di variante possono confermare il loro interesse alla prosecuzione del procedimento mediante istanza da presentare al servizio acque pubbliche e opere idrauliche entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla scadenza della pubblicazione degli avvisi all'albo pretorio.

4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia stata presentata l'istanza ivi prevista, il dirigente del servizio acque pubbliche e opere idrauliche dichiara l'estinzione del procedimento.

5. Gli avvisi di cui al comma 1 recano menzione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

ARTICOLO 53

Misure organizzative per l'esercizio delle funzioni in materia di acque pubbliche

1. Ai fini dell'applicazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e delle disposizioni di cui agli articoli 48, 50, 51 e 52 della presente legge, nonché ai fini dell'organizzazione dell'esame delle pratiche pendenti, la Giunta provinciale individua criteri e priorità per l'esame delle richieste di riconoscimento, di concessione e di variante in relazione a esigenze di tutela dell'interesse pubblico e di funzionalità nello svolgimento delle relative attività. Per i medesimi fini la Giunta provinciale può inoltre autorizzare la struttura competente all'instaurazione di rapporti di consulenza o di collaborazione con soggetti estranei all'amministrazione, in possesso di specifica competenza e preparazione.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

ARTICOLO 54

Sanzioni amministrative in materia di acque pubbliche

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, la violazione delle disposizioni del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche) è punita con la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000.

2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 49, primo comma, e 95 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 è punita con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come da ultimo modificata dal decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta legge n. 689 del 1981 spetta al dirigente del servizio acque pubbliche e opere idrauliche.

4. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio provinciale.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle violazioni accertate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 55

Modifica alla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali)

1. Nell'articolo 11 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 86 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22, le lettere a) e b) del comma 1 sono sostituite dalle seguenti:

"a) in caso di asporto e di deposito di materiale, anche di rifiuto, da lire 25.000 a lire 150.000 per ogni metro cubo o quantità inferiore di materiale asportato o depositato;

b) per ogni altra attività od opera, da lire 50.000 a lire 300.000."

2. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle violazioni accertate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 56

Modifiche all'articolo 38 (Disposizioni in materia di utenze d'acqua pubblica) della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5
1. Al comma 1 dell'articolo 38 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5 sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo quanto disposto dal comma 2 bis."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 38 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Il provvedimento che dispone il rinnovo o la cessazione dell'utenza, a norma degli articoli 28 e 30 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, può essere emanato anche durante il periodo di proroga delle utenze per le quali sia stata presentata dichiarazione di accettazione della proroga stessa ai sensi del comma 2; il rinnovo dell'utenza decorre in ogni caso dalla data di scadenza della proroga stabilita con legge provinciale 6 luglio 1988, n. 21 (Proroga della durata di utenze d'acqua pubblica per piccole derivazioni), mentre la cessazione ha effetto dalla data del relativo provvedimento."

Capo XV Disposizioni in materia di ambiente

ARTICOLO 57

Modifiche al testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Prime disposizioni di adeguamento alla disciplina statale concernente la gestione dei rifiuti

1. Alla parte III del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), come da ultimo modificato dalla legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.

2. All'articolo 14, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21, dopo la lettera a) del comma 1 è aggiunta la seguente:

"a bis) gli allevamenti zootecnici, limitatamente allo scarico delle acque di lavaggio delle strutture e delle attrezzature, anche esterne all'insediamento;"

3. All'articolo 48, come sostituito dall'articolo 29 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22, la lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"g) all'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 23, comma 5, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 600.000;"

4. La rubrica della parte III, come sostituita dall'articolo 40 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22, è sostituita dalla seguente: "Gestione dei rifiuti".

5. L'articolo 63, come da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21, è sostituito dal seguente:

"Art. 63 - Ambito di applicazione 1. La gestione dei rifiuti nella provincia di Trento è disciplinata dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, in quanto compatibile con la disciplina stabilita dalla presente parte III.

2. Resta ferma l'applicazione della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti), nonché di ogni altra disposizione di legge provinciale in materia di gestione dei rifiuti non espressamente abrogata."

6. L'articolo 64, come da ultimo modificato dall'articolo 17 della legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21, è sostituito dal seguente:

"Art. 64 - Ripartizione delle competenze in materia di gestione dei rifiuti 1. Le funzioni derivanti dal decreto legislativo n. 22 del 1997 sono esercitate dalla Provincia e dai comuni secondo quanto stabilito dal medesimo decreto, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente parte III e dalle altre disposizioni legislative provinciali in vigore. Le funzioni spettanti alla Provincia sono esercitate dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ad esclusione delle funzioni attinenti alla pianificazione o alla programmazione provinciale e di quelle riservate alla Giunta provinciale a norma dell'articolo 3 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), come modificato dall'articolo 19 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

2. All'approvazione del piano concernente la localizzazione delle discariche dei rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e di costruzione - ivi compresi i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo - nonché dei centri di raccolta dei veicoli a motore e rimorchi di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, provvedono i comprensori, sentiti i comuni interessati. I comprensori svolgono altresì gli altri compiti ad essi demandati dalla presente parte III.

3. I comuni provvedono inoltre all'approvazione dei progetti e al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio delle discariche e dei centri di cui al comma 2, nonché degli stoccaggi di rifiuti effettuati nei luoghi di produzione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389.

4. L'approvazione dei progetti e i provvedimenti permissivi resi in osservanza della legislazione provinciale in materia di cave e miniere e dei piani da essa previsti tengono luogo di diritto delle approvazioni e delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 22 del 1997 per le discariche e per gli altri impianti, anche di recupero, ove ricorrano i presupposti per l'applicazione del medesimo decreto legislativo. A tal fine, le autorità e le strutture competenti in materia di cave e di miniere acquisiscono in fase istruttoria il parere dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, che deve essere reso entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23."

7. Nell'articolo 65, come sostituito dall'articolo 43 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22, al comma 1 è aggiunta la seguente lettera:

"f bis) ogni altro contenuto recato dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997."

8. Al comma 2 dell'articolo 65, le parole: "gli elementi di cui alle lettere a), b), d), e) ed f) del comma 1." sono sostituite dalle seguenti: "i pertinenti elementi di cui al comma 1, in coerenza con il piano provinciale."

9. Il comma 3 sexies dell'articolo 66, articolo come da ultimo modificato dall'articolo 31 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5, è sostituito dal seguente:

"3 sexies. Le disposizioni di cui al comma 3 bis si applicano anche in relazione al piano comprensoriale previsto dall'articolo 64, comma 2, intendendosi sostituita la Giunta provinciale con la giunta comprensoriale. Al provvedimento comprensoriale di localizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 1."

10. Nell'articolo 70, come da ultimo modificato dall'articolo 32 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5, al comma 4 le parole: "l'autorizzazione di cui agli articoli 6, comma 1, lettera d), e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915" sono sostituite dalle seguenti: "le approvazioni e le autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 22 del 1997".

11. Nell'articolo 71, come sostituito dall'articolo 49 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22, al comma 1 le parole: "in ragione della popolazione servita" sono sostituite dalle seguenti: "in ragione dei quantitativi dei rifiuti urbani conferiti".

12. Dopo l'articolo 72 è introdotto il seguente:

"Art. 72 bis - Incentivazioni per la gestione sperimentale di un impianto di pirolisi 1. Qualora, in attuazione del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti e del piano straordinario di opere pubbliche di cui al capo I della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, la Giunta provinciale disponga la delega per la realizzazione e la gestione dell'impianto sperimentale di pirolisi ai sensi dell'articolo 72, la Giunta medesima può disporre l'assunzione parziale a carico del bilancio provinciale delle spese correnti di esercizio per la durata della sperimentazione, in misura non superiore a lire duecento per chilogrammo di rifiuto trattato nel predetto impianto. Le modalità di assunzione e la determinazione delle predette spese sono stabilite dal provvedimento di delega di cui all'articolo 72."

13. Nell'articolo 75, come sostituito dall'articolo 53 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22, al comma 4 le parole: "nonché dall'articolo 3 bis, comma 2, del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441." sono sostituite dalle seguenti: ", nonché dal secondo e terzo periodo del comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 22 del 1997."

14. L'articolo 77 bis, come introdotto dall'articolo 56 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22, è sostituito dal seguente:

"Art. 77 bis - Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati 1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni concernenti la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si applicano i criteri di ripartizione delle competenze di cui all'articolo 64, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo. Resta in ogni caso ferma l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 76, 77, 90 e 91.

2. La Giunta provinciale, acquisito il parere del comune o dei comuni territorialmente interessati e sentita l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, approva il progetto di bonifica e di ripristino ambientale ed autorizza la realizzazione degli interventi ai sensi dell'articolo 17, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 22 del 1997, qualora la contaminazione dei suoli o delle acque superficiali e sotterranee abbia un'estensione areale superiore a un ettaro ovvero qualora i predetti interventi riguardino un'area compresa nel territorio di due o più comuni. I pareri dei comuni e dell'agenzia sono resi entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto o di ricevimento della richiesta. A tal fine il comune territorialmente interessato può richiedere che siano apportate modifiche e integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto.

3. I termini dei procedimenti previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 possono essere ridefiniti di volta in volta con deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto della complessità delle situazioni di contaminazione e delle esigenze tecniche di monitoraggio, di progettazione e di verifica istruttoria dei progetti di bonifica e ripristino ambientale.

4. Le garanzie finanziarie di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 1997 sono prestate a favore della Provincia, che si avvale a fini istruttori dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

5. Agli interventi sostitutivi demandati alla Provincia dall'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 22 del 1997 si provvede in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 91, commi 2 e 3.

6. Il piano per la bonifica delle aree inquinate di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997 e l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'articolo 17, comma 12, del medesimo decreto sono predisposti dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e sono approvati dalla Giunta provinciale secondo quanto stabilito dalla parte III del presente testo unico, acquisito altresì il parere del servizio prevenzione calamità pubbliche, in modo da assicurare il necessario coordinamento con la pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 6 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 22 del 1997, l'approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate di cui all'articolo 22, comma 5, del medesimo decreto non produce gli effetti di variante urbanistica di cui all'articolo 67 del presente testo unico.

8. All'intesa prevista dall'articolo 17, comma 14, del decreto legislativo n. 22 del 1997, provvede la Giunta provinciale, sentita l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.
9. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente esercita ogni altra funzione spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997. Le determinazioni assunte dall'agenzia ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997 hanno effetto vincolante per il comune.
10. Anche nel caso siano emanati provvedimenti contingibili e urgenti, i progetti di bonifica e di ripristino ambientale di aree inquinate sono soggetti alle procedure di approvazione e di autorizzazione previste dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, secondo quanto stabilito dal presente articolo."
15. Nell'articolo 83, come sostituito dall'articolo 62 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Per quanto non previsto si applicano in ogni caso le altre disposizioni stabilite dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 22 del 1997."
16. Nell'articolo 84, come da ultimo modificato dall'articolo 38 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Sono soggette ad autorizzazione le attività, le operazioni e gli impianti di gestione dei rifiuti, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 22 del 1997, ferma restando l'applicazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo afferenti le iscrizioni, le comunicazioni e le procedure semplificate."
17. Il comma 3 dell'articolo 84 è sostituito dal seguente:
"3. Per quanto non previsto dal presente articolo e dagli articoli 85 bis e 86 si applica, in quanto compatibile, la disciplina dettata dai capi IV e V del titolo I del decreto legislativo n. 22 del 1997, esclusa la disciplina della conferenza di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Sono altresì fatte salve le attribuzioni demandate ai comuni dal presente testo unico."
18. All'articolo 88, come da ultimo modificato dall'articolo 20 della legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "lettere e), f), g), h), i), l), m)" sono sostituite dalle seguenti: ", nei casi stabiliti ai sensi del comma 3 del presente articolo";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i casi in cui si applica la disciplina di cui al comma 1, nonché l'importo e la durata della garanzia finanziaria. Con la medesima deliberazione sono stabiliti i casi nei quali è fatto obbligo di nominare un tecnico responsabile della gestione dei rifiuti e sono determinati i requisiti e le modalità di nomina del tecnico stesso."
19. Nell'articolo 92, come da ultimo modificato dall'articolo 21 della legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per le violazioni delle disposizioni stabilite dalla parte III del presente testo unico e delle altre disposizioni da essa richiamate si applicano le sanzioni amministrative previste per le corrispondenti fattispecie dal capo I del titolo V del decreto legislativo n. 22 del 1997."
20. Il comma 4 dell'articolo 92 è sostituito dal seguente:
"4. Ai fini della vigilanza sull'applicazione della presente parte III e all'accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative richiamate al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 50 contenuti nella parte I del presente testo unico, intendendosi sostituita l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente con il comune ove siano accertati gli illeciti cui si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997."
21. Nell'articolo 96, come da ultimo modificato dall'articolo 56 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "La Giunta provinciale determina le tariffe in misura differenziata in rapporto alla quantità e alla tipologia dei liquami conferiti e provvede ad aggiornarle periodicamente."
22. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.
23. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 12, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella D.

ARTICOLO 58

Disposizioni interpretative degli articoli 17 quinquies e 78 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

1. La disciplina relativa ai rifugi alpini contenuta negli articoli 17 quinquies, come da ultimo modificato dall'articolo 41 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, e 78, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. si intende riferita solo ai rifugi alpini ed escursionistici come definiti ai sensi della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate), come da ultimo modificata dall'articolo 25 della presente legge.

ARTICOLO 59

Abrogazione di disposizioni del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e disposizioni transitorie in materia ambientale e di gestione dei rifiuti

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.:

- a) l'articolo 26, commi 6 e 7, come da ultimo modificato dall'articolo 17 della legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21;
- b) l'articolo 50, comma 9, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 3;
- c) l'articolo 69, comma 3, come sostituito dall'articolo 47 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22;
- d) l'articolo 79, come sostituito dall'articolo 58 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22;
- e) l'articolo 80, come da ultimo modificato dall'articolo 19 della legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21;
- f) l'articolo 81, come da ultimo modificato dall'articolo 14 della legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 3;
- g) l'articolo 82, come sostituito dall'articolo 61 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22;
- h) l'articolo 83, comma 6, come sostituito dall'articolo 62 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22;
- i) l'articolo 84, commi 5 e 6, come da ultimo modificato dall'articolo 38 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4;
- j) l'articolo 85, come sostituito dall'articolo 64 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22;
- k) l'articolo 87, come da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 3;
- l) l'articolo 88, comma 4, come da ultimo modificato dall'articolo 20 della legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21;
- m) l'articolo 89, come da ultimo modificato dall'articolo 17 della legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 3;
- n) l'articolo 92, commi 2, 2 bis e 3, come da ultimo modificato dall'articolo 21 della legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21;
- o) l'articolo 92 bis, come introdotto dall'articolo 29 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13;
- p) l'articolo 94, come introdotto dall'articolo 73 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22;
- q) l'articolo 95, commi 1, 2, 3 e 4, come da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1;
- r) l'articolo 99, come introdotto dall'articolo 79 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22.

2. È inoltre abrogata la legge provinciale 18 maggio 1987, n. 9 (Norme concernenti l'utilizzo di sacchetti e contenitori in genere da usare in commercio), come modificata dalla legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22.

3. Per la definizione dei procedimenti sanzionatori attivati ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e della legge provinciale 18 maggio 1987, n. 9 prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni e le procedure in vigore antecedentemente alla medesima data.

4. Le sanzioni amministrative previste per la violazione della disciplina concernente i registri di carico e scarico e i formulari di identificazione pertinenti al controllo sulla gestione dei rifiuti si applicano esclusivamente con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 18 - come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 -, comma 2, lettere i) ed m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con riferimento alle violazioni commesse ed accertate a decorrere dalla medesima data. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 55, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389.

5. Resta ferma la validità degli atti emanati sulla base delle disposizioni legislative abrogate dai commi 1 e 2; tali atti rimangono soggetti alle disposizioni della parte III del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come modificate dalla presente legge.

6. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data di entrata in vigore della presente legge in dipendenza delle disposizioni legislative abrogate dai commi 1 e 2 sono definiti secondo le procedure previste dalle predette disposizioni legislative.

7. Con apposito regolamento di esecuzione sono stabilite le direttive e le prescrizioni, anche temporali, dirette a regolare l'ordinato passaggio dal regime normativo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge al regime normativo risultante dalle modificazioni introdotte dall'articolo 57 e dalle abrogazioni disposte dal comma 1 del presente articolo. In ogni caso la modificazione di cui all'articolo 57, comma 11, ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1999.

8. All'approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate e dell'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'articolo 77 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come modificato dall'articolo 57 della presente legge, si provvede entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente articolo. In attesa della predisposizione dei predetti strumenti valgono le indicazioni del piano generale di previsione e prevenzione di cui all'articolo 6 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2.

La disciplina stabilita dal medesimo articolo 77 bis si applica ai progetti di bonifica e di ripristino ambientale di aree inquinate relativamente ai quali non siano ancora conclusi i procedimenti di approvazione e autorizzazione alla data di entrata in vigore del presente articolo.

ARTICOLO 60

Prime disposizioni di adeguamento alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e abrogazione di disposizioni della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6 (Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico)

1. Ai fini della tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico si applica nel territorio della provincia di Trento la disciplina stabilita dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, ad esclusione dell'articolo 10, comma 4, e dai relativi decreti attuativi, secondo quanto disposto dal presente articolo.
2. Sono abrogate le disposizioni di cui alla legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6, come modificata dalla legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, ad esclusione degli articoli 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33; cessano, inoltre, le relative norme regolamentari.
3. Le funzioni derivanti dalle norme statali citate al comma 1 sono esercitate rispettivamente dalla Provincia e dai comuni secondo quanto stabilito dalle medesime norme, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo. Le funzioni spettanti alla Provincia sono esercitate dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ad esclusione delle funzioni attinenti alla pianificazione e programmazione provinciale e di quelle riservate alla Giunta provinciale a norma dell'articolo 3 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), come modificato dall'articolo 19 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.
4. La vigilanza sull'applicazione delle norme statali citate al comma 1 è esercitata dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e dal personale incaricato dai comuni. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 3, intendendosi sostituita l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente con il comune territorialmente interessato. I proventi sono introitati nel bilancio del comune nel cui territorio è stata accertata la violazione.
5. Ove dai controlli risulti che i livelli delle emissioni e delle immissioni sonore non siano conformi alle prescrizioni normative o a quelle amministrative in vigore, il sindaco del comune territorialmente competente, indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative, diffida gli interessati ad adeguarsi alle citate prescrizioni entro un congruo termine.
6. In caso di inosservanza della diffida il sindaco può ordinare, avuto riguardo ai danni per la salute pubblica e per l'ambiente, la sospensione dell'attività oppure, ove possibile, la chiusura dei singoli impianti o macchinari che generano l'inquinamento per il tempo necessario all'adeguamento degli stessi alle prescrizioni contenute nella diffida, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Ove l'interessato, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni è ordinata, da parte dello stesso sindaco, la chiusura definitiva dell'attività o il fermo degli impianti o dei macchinari che generano le emissioni.
7. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 5 e 6, il sindaco può chiedere il supporto tecnico dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.
8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di ordinanze contingibili e urgenti.
9. Per la definizione dei procedimenti sanzionatori attivati ai sensi delle disposizioni provinciali di cui al comma 2 prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni e le procedure in vigore antecedentemente alla medesima data.
10. Ferme restando le norme transitorie stabilite dalla disciplina statale citata dal comma 1, con apposita deliberazione della Giunta provinciale, da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri di corrispondenza e di eventuale adeguamento delle classificazioni in aree, approvate ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge provinciale n. 6 del 1991, con le zonizzazioni acustiche di cui alla normativa statale citata dal comma 1 del presente articolo, determinando i nuovi limiti massimi ammissibili del rumore ai sensi del presente articolo. In attesa di tale deliberazione si applica la disciplina di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.
11. Con apposito regolamento di esecuzione sono stabilite le ulteriori norme necessarie per l'attuazione del presente articolo; in particolare il regolamento stabilisce le direttive e le prescrizioni, anche temporali, dirette a regolare l'ordinato passaggio dal regime normativo dettato dalla legge provinciale n. 6 del 1991 al regime normativo dettato dal presente articolo.
12. Resta ferma la validità degli atti emanati sulla base delle disposizioni legislative abrogate dal comma 2; i medesimi atti rimangono soggetti alle disposizioni del presente articolo. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data di entrata in vigore della presente legge in attuazione delle disposizioni legislative abrogate dal comma 2 sono definiti secondo le procedure ivi previste.
13. Nelle autorizzazioni di spesa già disposte o da disporre per i fini di cui alle singole leggi provinciali sono incluse - ove non espressamente stabilito diversamente - anche le spese per l'attuazione degli interventi di competenza della Provincia ai sensi del presente articolo.
14. I comuni provvedono alla realizzazione delle opere di loro competenza ai sensi della legge n. 447 del 1995 mediante utilizzo delle risorse proprie o loro trasferite ai sensi delle norme provinciali in materia di finanza locale. Per le medesime finalità si provvede nell'ambito del fondo per lo sviluppo degli investimenti minori dei comuni, previsto dall'articolo 17 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della presente legge (capitolo 11240), e del fondo per gli investimenti programmati dai comuni, previsto dall'articolo 11 della medesima legge provinciale n. 36 del 1993, come da ultimo modificato dall'articolo 13 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3 (capitoli 11285 e 11286).
15. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

ARTICOLO 61

Protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

1. In attesa della legge statale sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, la Giunta provinciale, con apposito regolamento, disciplina l'attuazione del decreto statale concernente la fissazione dei valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz. In particolare, il predetto regolamento stabilisce:

- a) i criteri e le procedure per la localizzazione dei predetti impianti;
- b) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, alla modificazione e al potenziamento dei medesimi impianti;
- c) i criteri, le modalità e le procedure di adeguamento, di risanamento o di delocalizzazione degli impianti esistenti;
- d) l'individuazione delle strutture provinciali, degli enti funzionali della Provincia e degli enti locali competenti all'emanazione degli atti di cui alle lettere a), b) e c) ed allo svolgimento delle attività di controllo, in coerenza con il quadro ordinamentale vigente;
- e) che, in attesa che le evidenze epidemiologiche e sperimentali relative allo studio delle associazioni fra esposizioni a campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde e l'insorgenza di possibili effetti a lungo termine diano risultati sicuri, per la protezione dei cittadini, sarà prioritario assumere obiettivi di qualità minimizzando le esposizioni;
- f) che con i piani regolatori generali possono essere posti vincoli di inedificabilità relativamente alla salvaguardia da potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità di persone o cose.

2. Ferma restando la disciplina stabilita dalla legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione), come modificata dall'articolo 62 della presente legge, agli impianti fissi di radiodiffusione sonora e televisiva si applicano i valori limite di esposizione prescritti dalla normativa statale.

3. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce inoltre le disposizioni occorrenti per l'attuazione delle norme statali concernenti i limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, in ragione dei compiti spettanti alla Provincia nonché in coerenza con la disciplina stabilita dalla legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7 (Disciplina delle funzioni provinciali inerenti l'impianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 150.000 Volt), come da ultimo modificata dall'articolo 28 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4.

Capo XVI Disposizioni in materia di urbanistica

ARTICOLO 62

Modifica alla legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione)

1. Dopo l'articolo 5 della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 è introdotto il seguente:

"Art. 5 bis - Norma transitoria 1. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2 in materia di rilascio delle concessioni ad edificare per l'installazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva si applicano anche in attesa dell'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, di cui all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e all'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249."

ARTICOLO 63

Modifica alla legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5 (Definizione agevolata delle violazioni edilizie (condono edilizio))

1. All'articolo 1 della legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5, come modificato dall'articolo 25 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle province autonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative dello Stato in materia di viabilità), qualora ai fini della sanatoria di cui al comma 1 si renda necessario acquisire i provvedimenti permissivi per la violazione dei vincoli in materia di tutela delle fasce di rispetto delle strade statali, escluse le autostrade, a decorrere dal 1° luglio 1998 le determinazioni sono rese dai competenti organi provinciali secondo la disciplina e le procedure della presente legge, sempreché entro tale data l'Ente nazionale per le strade (ANAS) non si sia già pronunciato mediante la comunicazione di un provvedimento espresso."

2. Per i fini di cui al comma 1, qualora non abbiano ancora provveduto ad inviare le domande di sanatoria alla Provincia, i comuni trasmettono le domande pendenti al servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5, come modificato dall'articolo 25 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, le determinazioni provinciali per la violazione dei vincoli di cui al comma 1 riguardanti le domande giacenti presso la Provincia sono rese entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mentre le determinazioni provinciali riguardanti le domande trasmesse dai comuni ai sensi del comma 2 sono rese entro sei mesi dalla scadenza del termine assegnato ai comuni per l'invio delle domande al competente servizio provinciale.

ARTICOLO 64

Sostituzione dell'articolo 109 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)

1. L'articolo 109 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è sostituito dal seguente:

"Art. 109 - Onerosità della concessione per attività produttive 1. Il contributo di cui all'articolo 106 è commisurato esclusivamente all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria, come fissate dal comma 3 del medesimo articolo, per i seguenti interventi:

- a) costruzioni e impianti destinati alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli;
- b) costruzioni e impianti destinati ad ospitare allevamenti soggetti a procedura ordinaria di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, come da ultimo modificata dall'articolo 30 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13;
- c) costruzione ed impianti industriali, artigianali, di trasporto nonché destinati al commercio all'ingrosso;
- d) impianti di risalita.

2. Il contributo di concessione di cui all'articolo 106 è commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e al costo di costruzione, nel caso di costruzioni o impianti destinati ad attività direzionali, commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi e con esclusione di quelli destinati al commercio all'ingrosso, nonché ad attività dirette alla prestazione di servizi."

ARTICOLO 65

Modifiche alle disposizioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 relative ai provvedimenti autorizzativi richiesti per le modificazioni del territorio

1. L'articolo 77 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è sostituito dal seguente:

"Art. 77 - Disciplina degli interventi sul territorio 1. Le attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio possono essere iniziate e proseguite, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, solo sulla base della concessione o dell'autorizzazione edilizia rilasciata dal sindaco ovvero a seguito di presentazione di denuncia d'inizio di attività secondo le norme della presente legge. Non sono subordinate a concessione, a autorizzazione o a preventiva denuncia d'inizio di attività:

- a) le opere di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 77 bis, comma 1, lettera a);
- b) le opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio dell'attività agricola, purché non comportanti l'asportazione di materiale o il riporto di nuovo materiale;
- c) l'attività mineraria di estrazione e di relativa discarica nell'ambito dell'area di concessione mineraria;
- d) gli interventi pubblici disciplinati dagli articoli 78, 79, 80 e dall'articolo 81, commi 2, 3, 4 e 5.

2. Per la coltivazione delle cave e torbiere restano ferme le disposizioni legislative provinciali che la concernono."

2. Nell'articolo 77 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come introdotto dall'articolo 15 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1, la lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"f) interventi di sostituzione edilizia e interventi rivolti alla demolizione e conseguente ricostruzione dell'edificio nel rispetto del sedime e della volumetria esistenti;"

3. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 77 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 sono aggiunte le seguenti:

"f bis) interventi di demolizione e ricostruzione e interventi rivolti alla demolizione dei manufatti esistenti e alla loro ricostruzione su sedime o con volumetria diversi dai precedenti;

f ter) interventi di demolizione e interventi rivolti alla sola demolizione dei manufatti esistenti."

4. L'articolo 78 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è sostituito dal seguente:

"Art. 78 - Opere pubbliche dello Stato 1. Ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), la Provincia accerta, su richiesta dell'amministrazione interessata, che le opere pubbliche di spettanza dello Stato non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione e dei regolamenti edilizi.

2. L'accertamento di cui al comma 1 è compiuto sentito il sindaco territorialmente competente, che si esprime entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla richiesta, previo parere della commissione edilizia comunale.

3. Il presente articolo non si applica alle opere destinate alla difesa nazionale.

4. Le varianti al progetto assentite che comportino modificazioni in aumento delle misure di progetto sono sottoposte ad un nuovo procedimento di accertamento della conformità urbanistica. Le varianti che comportino modificazioni in diminuzione delle misure di progetto, o che siano comprese nei limiti di cui all'articolo 86, sono soggette a semplice comunicazione al sindaco territorialmente competente.

5. Per gli interventi soggetti ad autorizzazione ovvero a denuncia d'inizio di attività, l'accertamento di cui al comma 1 è sostituito da una comunicazione al sindaco accompagnata dagli elaborati progettuali e dalla dettagliata relazione di un tecnico abilitato attestante la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e l'assenza di contrasto con quelli adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie."

5. L'articolo 79 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è sostituito dal seguente:

"Art. 79 - Opere pubbliche della Provincia e della Regione 1. Per le opere pubbliche di competenza della Provincia o della Regione l'accertamento di conformità agli strumenti di pianificazione spetta alla Provincia. Anche per tali opere si applicano i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 78."

6. Il comma 1 dell'articolo 80 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è sostituito dal seguente:

"1. Le opere pubbliche dei comuni, anche associati o riuniti, sono deliberate dagli organi competenti in conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione e alle norme in vigore."

7. All'articolo 81 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come sostituito dall'articolo 24 della legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La costruzione di linee elettriche e di posti di trasformazione a palo non è subordinata a concessione, a autorizzazione o a preventiva denuncia d'inizio di attività."

8. La rubrica del capo III del titolo VII della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è sostituita dalla seguente: "Concessione, autorizzazione e denuncia d'inizio di attività".

9. L'articolo 82 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è sostituito dal seguente:

"Art. 82 - Interventi soggetti a concessione

1. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi compreso il sottosuolo, è soggetta a concessione, ad eccezione degli interventi soggetti ad autorizzazione ovvero a denuncia d'inizio di attività e di quelli elencati dall'articolo 77."

10. L'articolo 83 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è sostituito dal seguente:

"Art. 83 - Interventi soggetti ad autorizzazione

1. Sono soggetti ad autorizzazione i seguenti interventi:

- a) l'occupazione di suolo pubblico o privato con depositi di materiale, serre, tettoie quali pertinenze di attività o di residenza, attrezzature mobili, esposizione a cielo libero di veicoli e merci in genere;
- b) i capanni di caccia fissi realizzati nelle aree ove è consentito l'esercizio dell'attività venatoria;
- c) i reinterri e gli scavi, con esclusione delle cave e torbiere;
- d) le opere di manutenzione straordinaria;
- e) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo e le opere di demolizione di immobili;
- f) le aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumi;
- g) le recinzioni, i muri di sostegno e contenimento fino a tre metri di altezza, le pavimentazioni stradali, le sistemazioni esterne agli edifici non comportanti aumenti di volume;
- h) la costruzione e la sostituzione di impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti, purché non comportanti aumenti di volume, salvo il caso di volumi tecnici che si rendano indispensabili in base a nuove disposizioni in materia;
- i) le opere e gli impianti necessari al rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi ed aeriformi, all'igienicità ed idoneità degli edifici nonché alla sicurezza, purché non comportanti aumenti di volume, salvo il caso di volumi tecnici che si rendano indispensabili in base a nuove disposizioni in materia;
- j) le opere di miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica di edifici esistenti;
- k) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico;
- l) i lavori di cui all'articolo 87, comma 5, per rendere l'opera abitabile o agibile;
- m) i parcheggi, da realizzare nel sottosuolo e nei locali a piano terreno degli edifici, da destinare a pertinenza di singole unità immobiliari;
- n) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti;
- o) il mutamento senza opere della destinazione d'uso delle unità immobiliari, quale risulta dal provvedimento di concessione o dalla licenza edilizia o, per gli immobili costruiti prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), dallo stato di fatto, purché sia rispettata la dotazione degli spazi di parcheggio di cui all'articolo 73;
- p) le opere interne alle costruzioni che non comportino modificazioni della sagoma e dei prospetti della costruzione né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, che non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e rispettino le originarie caratteristiche costruttive degli edifici.

2. L'autorizzazione non può avere durata superiore a tre anni; qualora entro tale termine gli interventi non siano stati ultimati, deve essere richiesta una nuova autorizzazione."

11. L'articolo 84 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è sostituito dal seguente:

"Art. 84 - Interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività 1. Per gli interventi di cui all'articolo 83, comma 1, con esclusione di quelli di cui alle lettere c) ed e), nonché degli interventi interessanti immobili soggetti al vincolo previsto nella legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico), come da ultimo modificata dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, è data la facoltà di presentare in luogo della richiesta di autorizzazione una denuncia d'inizio di attività ai sensi dell'articolo 91 bis.

2. Per quanto riguarda gli altri vincoli previsti ai commi 4 e 5 dell'articolo 88 resta ferma la necessità dell'acquisizione delle prescritte autorizzazioni provinciali prima della presentazione della denuncia d'inizio di attività."

12. L'articolo 85 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è abrogato.

13. L'articolo 86 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è sostituito dal seguente:

"Art. 86 - Varianti in corso d'opera

1. Sono soggette ad autorizzazione le variazioni di lieve entità apportate in corso d'opera al progetto assentito, purché siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, non comportino, nel caso di edifici, variazioni in altezza o di superficie utile eccedenti il 5 per cento delle rispettive misure di progetto nonché modificazioni tali da alterare l'armonia dei prospetti e la tipologia complessiva dell'intervento, non

modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari nonché il numero di queste ultime. La variazione di superficie utile dei poggioli è calcolata in relazione alla superficie degli stessi.

2. Costituiscono varianti in corso d'opera ai sensi del comma 1 anche le variazioni al progetto riguardanti le sistemazioni esterne dell'area di pertinenza delle opere.

3. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. Qualora la richiesta di autorizzazione non venga effettuata nei termini previsti si applica la sanzione di cui al comma 6 dell'articolo 128.

4. Il presente articolo non si applica agli immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 ed agli immobili ricadenti nell'ambito degli insediamenti storici ovvero contenuti nell'elenco di cui all'articolo 24, qualora essi siano subordinati ai vincoli del restauro e del risanamento conservativo."

14. Il comma 5 dell'articolo 87 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è sostituito dal seguente:

"5. I lavori si intendono ultimati quando la struttura e le caratteristiche formali dell'opera sono individuabili in modo univoco.

I lavori eventualmente necessari per rendere l'opera abitabile o agibile sono soggetti ad autorizzazione ovvero a denuncia d'inizio di attività ai sensi dell'articolo 83."

15. Dopo l'articolo 91 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è introdotto il seguente:

"Art. 91 bis - Disposizioni relative alla denuncia d'inizio di attività 1. Possono presentare denuncia d'inizio di attività i proprietari dell'immobile, nonché coloro che dimostrino di avere un valido titolo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, da provvedimento dei poteri pubblici ovvero da successione ereditaria. La denuncia va presentata almeno quaranta giorni prima dell'inizio dei lavori.

2. La denuncia d'inizio di attività è corredata, oltre che dalla prescritta documentazione tecnica in adeguato numero di copie e dai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 88, in quanto richiesti, da una dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, in cui sia indicato il nominativo del direttore dei lavori, ove richiesto ai sensi di legge, e che asseveri:

a) la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, e l'assenza di contrasti con quelli adottati;

b) il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;

c) l'eventuale subordinazione dell'intervento ai vincoli indicati dall'articolo 88 e l'avvenuto rilascio di tutti i prescritti atti autorizzativi.

3. La relazione di cui al comma 2 non necessita della firma del progettista abilitato qualora i lavori riguardino l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne non portanti o parti di esse, la sostituzione degli infissi interni, la realizzazione di controsoffittature, la sostituzione dei pavimenti, purché siano garantiti i requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 29.

4. Nel termine indicato dal comma 1 il comune può verificare la presenza delle condizioni stabilite per la presentazione della denuncia d'inizio di attività. Ove sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, il sindaco notifica agli interessati l'ordine di non effettuare le opere denunciate e, nel caso di false attestazioni dei progettisti, ne dà altresì comunicazione all'autorità giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza. Qualora le condizioni possano essere soddisfatte mediante trasformazioni o correzioni dei progetti ovvero mediante l'acquisizione dei prescritti atti autorizzativi, gli interessati hanno facoltà di inoltrare una nuova denuncia d'inizio di attività. In tale ultimo caso è esclusa l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 128 per l'inizio dei lavori prima della presentazione della denuncia o prima che sia decorso il prescritto termine dalla denuncia.

5. La denuncia d'inizio di attività perde efficacia decorsi tre anni dalla data di presentazione; qualora i lavori non siano ultimati entro il termine predetto, dev'essere presentata una nuova denuncia d'inizio di attività.

6. L'interessato è tenuto a comunicare al comune la data di effettivo inizio dei lavori e quella di ultimazione. A quest'ultima comunicazione va allegato un certificato finale di un tecnico abilitato sulla regolare esecuzione, che attesti la conformità delle opere al progetto presentato. Si prescinde dalla presentazione del certificato di regolare esecuzione per i lavori di cui al comma 3.

7. Ogni comune deve tenere in pubblica visione i registri delle denunce d'inizio di attività presentate. Si applicano inoltre alle denunce d'inizio di attività le forme di pubblicità di cui all'articolo 89, commi 5 e 6."

16. All'articolo 93 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Non è richiesta altresì per gli allacciamenti dei servizi all'utenza diretta nonché per le reti di impianti tecnologici."

17. All'articolo 95 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come modificato dall'articolo 16 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I lavori e le opere debbono essere iniziati entro tre anni dall'autorizzazione, o entro cinque anni ove si tratti di lottizzazione; trascorso tale periodo ed altresì in caso di cessazione dell'efficacia della concessione di cui all'articolo 82, dell'autorizzazione di cui all'articolo 83 e della denuncia d'inizio di attività di cui all'articolo 84, per decorrenza del termine previsto per l'ultimazione dei lavori, ovvero della lottizzazione, l'autorizzazione deve essere nuovamente richiesta."

18. Il comma 6 dell'articolo 95 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è sostituito dal seguente:

"6. Per i lavori di competenza della Provincia, al controllo ai fini paesaggistici provvede direttamente il servizio competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, con esclusione dei lavori soggetti alla procedura di

valutazione d'impatto ambientale, ai sensi della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, come da ultimo modificata dall'articolo 30 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, che sono sottoposti al parere della CTP. La determinazione del servizio competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio è resa nell'ambito di una conferenza di servizi indetta dalla struttura provinciale competente in via principale ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), come sostituito dall'articolo 14 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13."

19. All'articolo 98 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come modificato dall'articolo 24 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Salvo quanto disposto dagli articoli 96, 97 e 99, il rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori da eseguirsi nei territori di cui al numero 3) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 93 spetta alla competente CTC."

20. L'articolo 99 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è sostituito dal seguente:

"Art. 99 - Autorizzazioni di competenza del sindaco

1. Sono autorizzati dal sindaco i lavori di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 93 nonché i seguenti lavori da eseguire nei territori di cui al numero 3) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 93:

- a) recinzioni;
- b) coloritura esterna degli edifici;
- c) sostituzione dei materiali di copertura degli edifici;
- d) muri di sostegno e di contenimento fino a un metro e mezzo di altezza;
- e) pavimentazioni stradali.

2. Il sindaco si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda."

21. Il comma 1 dell'articolo 102 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è sostituito dal seguente:

"1. L'autorizzazione rilasciata dalla commissione beni culturali di cui all'articolo 2 della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55 (Disposizioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare), come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, ovvero dalla Giunta provinciale in sede di ricorso, sostituisce quelle di cui agli articoli 97, 98 e 99 della presente legge."

22. L'articolo 104 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è sostituito dal seguente:

"Art. 104 - Esercizio dei poteri di deroga 1. I poteri di deroga previsti dalle norme di attuazione degli strumenti di pianificazione, sia in vigore che adottati, ovvero dal regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico.

2. La Giunta provinciale individua le opere qualificate di interesse pubblico ai fini dell'esercizio del potere di deroga.

3. Il rilascio della concessione in applicazione dei poteri di cui al comma 1 è subordinato all'autorizzazione del consiglio comunale e successivamente al nullaosta della Giunta provinciale.

4. Le varianti al progetto assentito in deroga sono sottoposte ad un nuovo procedimento di deroga, ad eccezione di quelle che rientrano nei limiti indicati all'articolo 86, le quali sono semplicemente comunicate al sindaco competente per territorio."

23. All'articolo 105 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Le varianti al progetto assentito in deroga sono sottoposte ad un nuovo procedimento di deroga ai sensi dei commi 1 e 2, ad eccezione di quelle che rientrano nei limiti indicati dall'articolo 86, le quali sono semplicemente comunicate al sindaco competente per territorio."

ARTICOLO 66

Modifiche alle disposizioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 relative al contributo di concessione e alla vigilanza sull'attività urbanistica

1. Il comma 1 dell'articolo 108 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è sostituito dal seguente:

"1. I costi medi di costruzione sono determinati annualmente dalla Giunta provinciale tenuto conto del costo di costruzione riferito a metro cubo vuoto per pieno, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, e dell'andamento degli indici ISTAT riferiti alla città di Trento."

2. Il comma 4 dell'articolo 108 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è sostituito dal seguente:

"4. Per l'edilizia residenziale il costo medio di costruzione è distinto per categorie tipologico-funzionali."

3. Il comma 1 dell'articolo 117 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è sostituito dal seguente:

"1. Il sindaco esercita la vigilanza su ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale al fine di assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento agli strumenti di pianificazione territoriale e ai provvedimenti di concessione, di autorizzazione o alle denunce d'inizio di attività; a tal fine si avvale dei funzionari comunali o di incaricati."

4. Il comma 1 dell'articolo 118 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è sostituito dal seguente:

"1. Quando sia constatata l'esecuzione di opere in contrasto con leggi, regolamenti, prescrizioni urbanistiche, atti di concessione, autorizzazione o di denuncia d'inizio di attività, il sindaco emette ordinanza d'immediata sospensione di ogni attività contrastante con le norme e prescrizioni suddette."

5. Il comma 3 dell'articolo 118 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è sostituito dal seguente:

"3. L'ordinanza è notificata a mezzo dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale al titolare della concessione o dell'autorizzazione o a chi ha presentato la denuncia d'inizio di attività ovvero al proprietario, al direttore dei lavori e all'esecutore dei medesimi."

6. Al comma 2 dell'articolo 119 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 le parole: "in difformità dalla concessione o dall'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "in difformità dalla concessione o dall'autorizzazione ovvero dalla denuncia d'inizio di attività".

7. Il comma 3 dell'articolo 119 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è sostituito dal seguente:

"3. L'ordinanza di sospensione ha vigore a tempo indeterminato quando riguardi opere eseguite in assenza di concessione o di autorizzazione o senza che sia stata previamente presentata denuncia d'inizio di attività, ovvero per quelle eseguite in totale difformità dalla concessione, dall'autorizzazione o dalla denuncia."

8. Dopo l'articolo 120 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è introdotto il seguente:

"Art. 120 bis - Responsabilità del progettista per gli interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività 1. Nell'attività prestata ai sensi dell'articolo 91 bis, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale.

2. In caso di dichiarazioni non veritiere risultanti dagli elaborati progettuali o dalla relazione di cui al comma 1 dell'articolo 91 bis il sindaco ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle eventuali sanzioni disciplinari."

9. All'articolo 121 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come modificato dall'articolo 17 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini delle disposizioni di cui agli articoli successivi sono costruzioni abusive quelle realizzate:

- a) in assenza di concessione, di autorizzazione o di denuncia d'inizio di attività, ovvero in difformità da esse;
- b) in base a concessione o a autorizzazione annullata o scaduta;
- c) prima che, dalla denuncia d'inizio di attività, sia decorso il termine previsto dall'articolo 91 bis, comma 1;
- d) in base a denuncia d'inizio di attività presentata successivamente all'inizio dei lavori o in base a denuncia d'inizio di attività scaduta."

10. Il comma 2 dell'articolo 121 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è sostituito dal seguente:

"2. Le opere realizzate in base a concessione, a autorizzazione o a denuncia d'inizio di attività scadute sono equiparate a quelle eseguite in assenza delle stesse."

11. Il comma 4 dell'articolo 122 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è sostituito dal seguente:

"4. Le opere eseguite in totale difformità sono acquisite al patrimonio del comune alle condizioni previste dal comma 3, qualora il comune riconosca che l'opera può essere utilizzata per fini pubblici; negli altri casi, e altresì per le opere eseguite in assenza di concessione consistenti in ampliamenti o sopraelevazioni di fabbricati esistenti o comunque prive di una specifica autonomia funzionale e non rientranti tra quelle di cui all'articolo 121, comma 5, lettera b), il sindaco ordina la demolizione a spese dei responsabili dell'abuso."

12. Dopo il comma 6 dell'articolo 122 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è aggiunto il seguente:

"6 bis. In ogni caso la sanzione pecuniaria di cui ai commi 5 e 6 non può essere inferiore a lire 2.000.000."

13. Il comma 11 dell'articolo 122 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è sostituito dal seguente:

"11. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria e il pagamento del contributo di cui al titolo VIII producono i medesimi effetti della concessione. Successivamente l'interessato presenta la richiesta di autorizzazione ovvero la denuncia d'inizio di attività per l'esecuzione degli eventuali lavori di completamento strettamente necessari all'utilizzo dell'opera previa acquisizione, ove necessario, dei provvedimenti previsti all'articolo 88, comma 4."

14. L'articolo 128 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è sostituito dal seguente:

"Art. 128 - Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dall'autorizzazione o dalla denuncia d'inizio di attività

1. Nel caso di interventi soggetti ad autorizzazione ovvero a denuncia d'inizio di attività di cui agli articoli 83 e 84, eseguiti in assenza dell'autorizzazione o della denuncia, o in difformità dalle stesse, o iniziati prima del termine di quaranta giorni dalla presentazione della denuncia, il sindaco emette ingiunzione ai sensi dell'articolo 122, comma 1.

2. Se i responsabili dell'abuso non provvedono nei termini dell'ingiunzione di cui all'articolo 122, comma 1, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari all'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire 2.000.000. Qualora le opere risultino in contrasto con rilevanti interessi urbanistici, in luogo dell'applicazione della sanzione pecuniaria, il sindaco può ordinare la rimessa in pristino a spese dei responsabili dell'abuso.

3. Quando le opere realizzate senza autorizzazione consistono in interventi di restauro o di risanamento conservativo eseguiti su immobili ricadenti nell'ambito degli insediamenti storici come individuati ai sensi dell'articolo 18, ovvero dell'articolo 24, se i responsabili dell'abuso non provvedono nei termini dell'ingiunzione di cui all'articolo 122, comma 1, in luogo dell'applicazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 2, il sindaco può ordinare la restituzione in pristino a spese del contravventore irrogando altresì una sanzione pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

4. Nel caso di violazione delle norme concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche il sindaco ordina la rimessa in pristino a spese del contravventore in conformità al progetto autorizzato o alla relazione inoltrata al comune ai sensi dell'articolo 91 bis.

5. Qualora le opere realizzate in assenza o difformità dall'autorizzazione o dalla denuncia d'inizio di attività risultino conformi agli strumenti urbanistici in vigore e non in contrasto con quelli adottati, e risultino altresì conformi alla normativa regolamentare edilizia vigente, il responsabile dell'abuso può richiedere al sindaco, entro la scadenza dei

termini per l'esecuzione della ingiunzione di cui all'articolo 122, comma 1, il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato al pagamento di una sanzione pecuniaria di lire 2.000.000 oltre al pagamento di eventuali oneri connessi al rilascio dell'autorizzazione medesima. Per la procedura di rilascio dell'autorizzazione in sanatoria si applica quanto previsto dall'articolo 91, commi 1 e 2.

6. In caso di presentazione della denuncia d'inizio di attività quando le opere sono in corso, e nel caso d'inizio dei lavori prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 91 bis, comma 1, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari a lire 1.000.000.

7. Le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano qualora le opere siano eseguite in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale.

8. In tutti i casi previsti dal presente articolo resta comunque ferma la necessità del rilascio dei provvedimenti previsti all'articolo 88, comma 4, eventualmente necessari."

15. L'articolo 129 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è sostituito dal seguente:

"Art. 129 - Concessione in sanatoria

1. Fino alla scadenza dei termini per l'esecuzione dell'ingiunzione prevista all'articolo 122, comma 1, il responsabile dell'abuso può richiedere la concessione in sanatoria quando l'opera risulti conforme agli strumenti urbanistici in vigore e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda.

2. Quando per la sanatoria siano necessari i provvedimenti di cui all'articolo 88, comma 4, il sindaco può, su richiesta, prorogare i termini fissati nell'ingiunzione al fine di consentire il completamento della documentazione.

3. Sulla richiesta di concessione in sanatoria il sindaco si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.

4. Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento del contributo di cui al titolo VIII nonché di una sanzione pecuniaria pari al valore del contributo medesimo. Nei casi di esenzione disciplinati dall'articolo 111, la sanzione pecuniaria è pari al contributo dovuto negli altri casi ai sensi delle disposizioni contenute nel medesimo titolo. Per i casi di difformità il contributo e la relativa sanzione sono calcolati con riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione.

5. In ogni caso, la sanzione pecuniaria di cui al comma 4 non può essere inferiore a lire 2.000.000.

6. Qualora non siano applicabili i criteri per il calcolo del contributo di concessione la misura della sanzione è determinata dal sindaco entro il limite minimo di lire 2.000.000 e massimo di lire 10.000.000.

7. Qualora le opere abusive siano state realizzate altresì in assenza o difformità alle autorizzazioni previste dall'articolo 93, il sindaco invia alla Provincia una copia degli atti ai fini del coordinamento delle sanzioni pecuniarie ai termini dell'articolo 127.

L'invio di copia degli atti alla Provincia sospende il termine per il rilascio della concessione in sanatoria di cui al comma 3.

8. Resta salvo il potere di rilasciare la concessione edilizia quando sia regolarmente richiesta e conforme, al momento del rilascio, alle norme urbanistiche vigenti e non in contrasto con quelle adottate, anche se l'opera per la quale è richiesta sia già stata realizzata abusivamente."

16. Il comma 4 dell'articolo 132 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è abrogato.

17. All'articolo 150 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come modificato dall'articolo 18 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1, il secondo periodo della lettera b) del comma 1 è sostituito dal seguente: "In attesa della formazione dei piani comprensoriali di coordinamento tutti i riferimenti citati si intendono effettuati nei confronti dei piani regolatori generali;"

Capo XVII Disposizioni in materia d'igiene e sanità

ARTICOLO 67

Modifiche alla legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale)

1. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10, dopo le parole: "le autorizzazioni" sono inserite le seguenti: ", con esclusione dell'autorizzazione sanitaria per i mezzi adibiti al trasporto di alimenti di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327,".

2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 è soppressa.

3. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 è introdotto il seguente:

"Art. 6 bis - Finanziamento del servizio sanitario provinciale 1. Al finanziamento delle funzioni e delle attività di competenza del servizio sanitario, svolte dall'azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi dell'articolo 2 o da altri enti ed organismi, si provvede con il fondo sanitario provinciale.

2. Il fondo sanitario è iscritto in apposite unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, nella misura necessaria per assicurare i livelli uniformi di assistenza definiti dalla normativa nazionale e comunitaria nonché le ulteriori prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntiva previste in attuazione di specifiche leggi provinciali.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, i principi e i vincoli di utilizzo, i criteri e le modalità di remunerazione delle prestazioni e di erogazione dei

finanziamenti assegnati nonché gli indirizzi per l'elaborazione dei programmi di attività e il contenuto dei programmi d'investimento, in coerenza con gli obiettivi della programmazione provinciale."

4. All'articolo 21 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10, come da ultimo modificato dall'articolo 44 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è soppresso;

b) al comma 3 le parole: "di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1".

5. All'articolo 33 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10, come modificato dall'articolo 17 della legge provinciale 28 agosto 1995, n. 10, sono aggiunti i seguenti commi:

"2 bis. Le prestazioni medico-legali di cui al comma 1, espletate dalle commissioni di cui al comma 2, rientrano nei compiti d'istituto della direzione igiene e sanità pubblica. Per dette prestazioni la Giunta provinciale determina e periodicamente aggiorna la misura delle tariffe previste dalla vigente normativa statale o provinciale, tenuto conto del costo di erogazione delle prestazioni stesse.

2 ter. Ai componenti delle commissioni di cui al comma 2, esclusi i dipendenti dell'azienda provinciale per i servizi sanitari o della Provincia, sono corrisposti i compensi determinati e periodicamente aggiornati dalla Giunta provinciale, il cui ammontare per ogni prestazione non può comunque eccedere l'ammontare dell'eventuale corrispondente tariffa, divisa per il numero dei componenti le commissioni stesse."

6. All'articolo 35 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10, come modificato dall'articolo 20 della legge provinciale 28 agosto 1995, n. 10, nel secondo periodo del comma 6 le parole: "con presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica se dal distretto dipende un presidio ospedaliero" sono sostituite dalle seguenti: "con presenza maggioritaria della componente medica".

7. Nel primo periodo del comma 3 dell'articolo 50 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10, come da ultimo modificato dall'articolo 44 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "secondo la disciplina vigente in materia per la Provincia, intendendosi sostituiti agli organi e ai servizi provinciali quelli competenti secondo l'ordinamento dell'azienda".

8. Nell'articolo 60 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10, come modificato dall'articolo 27 della legge provinciale 28 agosto 1995, n. 10, al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Spetta in ogni caso al competente organo dell'azienda l'individuazione del personale al quale è demandato lo svolgimento di attività ispettive, di vigilanza e di controllo in materia d'igiene e di sanità pubblica, anche con riguardo alle funzioni inerenti all'igiene e alla sicurezza del lavoro, nonché in materia veterinaria."

ARTICOLO 68

Prestazioni di assistenza sanitaria

1. La Giunta provinciale, nell'osservanza degli indirizzi e obiettivi della programmazione sanitaria provinciale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, definisce il quadro delle prestazioni sanitarie aggiuntive rispetto ai livelli uniformi di assistenza definiti dalla normativa nazionale e comunitaria, da assicurare agli iscritti del servizio sanitario provinciale. Con deliberazioni della Giunta provinciale sono annualmente disciplinati, per ciascuna tipologia di prestazioni, le condizioni, i limiti e le modalità di accesso alle predette prestazioni, ivi inclusa la compartecipazione degli assistiti alla spesa.

2. Nell'osservanza del principio della libera scelta delle strutture e dei professionisti eroganti da parte degli assistiti, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e nell'ambito degli obiettivi ed indirizzi della programmazione sanitaria e delle risorse finanziarie disponibili, la Giunta provinciale definisce il quadro delle prestazioni sanitarie per le quali è possibile la fruizione in forma indiretta - con particolare riguardo a quelle di alta specializzazione -, i criteri, le modalità e le misure del concorso alla spesa sostenuta dagli assistiti.

3. La Giunta provinciale emana direttive per agevolare l'accesso alle prestazioni comprese nei livelli uniformi di assistenza definiti dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo agli assistiti in condizione di maggior bisogno o affetti da particolari patologie, e promuove intese e accordi con operatori singoli o associati per favorire l'erogazione di prestazioni o la fornitura di presidi e di apparecchi protesici a condizioni di miglior favore per gli assistiti.

4. La Provincia promuove tra gli operatori e gli utenti la massima diffusione delle informazioni relative alle prestazioni sanitarie e al loro accesso, nonché il puntuale aggiornamento della carta dei servizi.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

ARTICOLO 69

Inquadramento dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati nei ruoli del personale del servizio sanitario provinciale

1. La Giunta provinciale, nell'ambito del riordino delle funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale, individua aree di attività specialistica, con riferimento alle quali la Giunta medesima disciplina le modalità per l'inquadramento nei ruoli nominativi del personale del servizio sanitario provinciale, al primo livello dirigenziale, degli specialisti

ambulatoriali convenzionati che si trovano nelle condizioni soggettive indicate dall'articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

2. L'inquadramento è disposto previa formulazione del giudizio di idoneità previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1997, n. 365.

3. Nell'ambito del riordino di cui al comma 1 la Giunta provinciale individua le esigenze di prestazioni specialistiche ambulatoriali e determina le modalità per assicurare la relativa copertura; la Giunta emana altresì direttive per la riduzione dei costi dell'assistenza specialistica ambulatoriale.

ARTICOLO 70

Valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni socio-sanitarie

1. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 59, comma 57, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la situazione economica per il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui all'articolo 59, comma 50, lettera e), della medesima legge nonché le condizioni reddituali e patrimoniali di cui all'articolo 59, comma 51, lettera a), della stessa sono valutate, relativamente al reddito e ad elementi significativi del patrimonio, con le modalità di cui all'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, come modificato dall'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2.

ARTICOLO 71

Riapertura del termine previsto dall'articolo 56, comma 6, della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10

1. Il termine di un anno previsto dall'articolo 56, comma 6, della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10, come da ultimo modificato dall'articolo 35 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, è riaperto per la durata di novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore dei primi contratti collettivi relativi al comparto sanitario previsti dall'articolo 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, come modificato dall'articolo 24 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13.

ARTICOLO 72

Erogazione gratuita dei farmaci per il multitrattamento Di Bella (MDB)

1. La Provincia, allo scopo di promuovere interventi di cura delle persone affette da patologie oncologiche, assicura agli iscritti al servizio sanitario provinciale l'erogazione, quale prestazione aggiuntiva, con oneri a carico dello stesso servizio, dei farmaci prescritti per il multitrattamento Di Bella (MDB), secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale.

2. Le spese per i farmaci di cui al comma 1 prescritti successivamente al 1° gennaio 1998 sono rimborsati secondo i criteri e le misure stabiliti dalla Giunta provinciale.

3. Le disposizioni recate dai commi 1 e 2 si applicano fino alla conclusione delle sperimentazioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria), come convertito dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre l'erogazione dei farmaci ai sensi del comma 1 anche dopo tale data fino all'esito della valutazione della sperimentazione stessa.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nella allegata tabella C.

ARTICOLO 73

Abrogazioni di leggi e di disposizioni in materia sanitaria

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 sono abrogate, fatti salvi gli effetti già prodotti e gli eventuali atti successivi conseguenti, le seguenti norme:

a) legge provinciale 3 maggio 1975, n. 20 (Disciplina dell'assistenza ospedaliera della provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 13 agosto 1979, n. 5, e legge provinciale 3 maggio 1975, n. 21 (Piano ospedaliero della provincia autonoma di Trento);

b) articolo 13 della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10;

c) legge provinciale 22 febbraio 1988, n. 8 (Erogazione a carico della Provincia autonoma di Trento di prodotti galenici magistrali);

d) articoli 14, 15 e 16 della legge provinciale 24 dicembre 1990, n. 34;

e) capo II della legge provinciale 29 novembre 1993, n. 37, concernente interventi aggiuntivi di assistenza sanitaria;

f) articolo 20 e articolo 24, come modificato dall'articolo 37 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4;

g) articolo 21 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8;

h) articolo 11, come modificato dall'articolo 45 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, e articolo 12 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1;

i) articolo 45 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8.

2. Sono abrogate le leggi provinciali 28 aprile 1975, n. 19 (Fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera), 13 agosto 1979, n. 5 (Fondo sanitario provinciale), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, e 16

gennaio 1982, n. 2 (Finanziamento del servizio sanitario provinciale), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, fatti salvi gli effetti già prodotti ed eventuali atti successivi conseguenti.

3. È abrogato il capo II della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico), come modificato dagli articoli 2, 3 e 4 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 5, fatta salva l'erogazione delle provvidenze ivi contemplate a favore degli studenti che ne siano attualmente beneficiari fino al completamento del corso di studi previsto dalle rispettive scuole.

4. I commi 2 e 3 dell'articolo 36 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, concernente il comando di personale dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, sono abrogati.

ARTICOLO 74

Costituzione del comitato di coordinamento operante in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro

1. Il comitato di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro), nell'ambito della provincia di Trento è composto da:

- a) il Presidente della Giunta provinciale o suo delegato, che lo presiede;
- b) il dirigente generale del dipartimento provinciale competente in materia di igiene e sanità pubblica;
- c) il direttore della direzione igiene e sanità pubblica dell'azienda provinciale per i servizi sanitari;
- d) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di servizi antincendi;
- e) il dirigente del dipartimento regionale dell'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro (ISPESL);
- f) il direttore della sede provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
- g) un membro designato dal consorzio dei comuni della provincia di Trento;
- h) un rappresentante dei lavoratori, individuato di concerto dalle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative fra i rappresentanti per la sicurezza, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

2. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale, che dispone altresì in ordine alle modalità di funzionamento dello stesso.

3. Per ognuno dei componenti di cui alle lettere da b) a h) del comma 1 è nominato un componente supplente.

4. Ai componenti del comitato sono corrisposti, ove spettanti, i compensi e i rimborsi delle spese previsti dalla normativa provinciale in materia.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella D.

ARTICOLO 75

Disposizioni sui servizi cimiteriali e sulla costruzione e l'ampliamento dei cimiteri

1. Nel territorio della provincia autonoma di Trento trova applicazione il regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), fatta eccezione per la disciplina di cui al presente articolo nonché all'articolo 46 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2. Resta ferma l'individuazione delle autorità titolari delle competenze previste dal regolamento stesso, effettuata ai sensi della vigente disciplina del servizio sanitario provinciale.

2. Nei cimiteri possono ricevere sepoltura anche coloro che siano morti fuori dal comune e residenti fuori da esso, purché nati nel comune o ivi residenti al momento della nascita.

3. I criteri di utilizzazione delle fosse possono essere integrati con regolamento comunale al fine di rispettare e valorizzare le tradizioni locali in materia di culto dei morti, sempre che siano garantiti i tempi di mineralizzazione; può inoltre venire prolungato il periodo di rotazione.

4. Gli edifici esistenti nella fascia di rispetto cimiteriali possono essere ricostruiti e trasformati senza aumento di volume nei limiti delle norme urbanistiche. Gli edifici esistenti possono altresì essere ampliati al fine di migliorarne le condizioni di utilizzo, purché la distanza dell'ampliamento rispetto al cimitero non sia inferiore a quella dell'edificio preesistente, nel rispetto degli strumenti di pianificazione in vigore e fermo restando il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie.

5. L'approvvigionamento di acqua potabile e la dotazione di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero sono assicurati nei nuovi cimiteri e nei cimiteri esistenti in caso di loro ampliamento e ristrutturazione.

6. I cimiteri esistenti, anche in caso di ampliamento, possono mantenere la recinzione nella forma e nelle dimensioni precedenti.

7. I comuni contermini possono costituirsi in consorzio ai fini di dotarsi di depositi di osservazione ed obitori, camere mortuarie e sale autopsie, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Capo XVIII Disposizioni in materia di assistenza e previdenza

ARTICOLO 76

Modifica alla legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale)

1. All'articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 sono aggiunti i seguenti commi:

"5 bis. Gli enti gestori di scuole dell'infanzia equiparate di cui all'articolo 46 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dall'articolo 81 del provvedimento legislativo concernente "Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998", il cui statuto sia conforme ai requisiti di cui al comma 3, salvo quanto disposto dal comma 5 ter, sono iscritti nella sezione b) dell'albo previa presentazione di domanda, corredata da copia dello statuto, prescindendo dal parere della commissione di cui al comma 4.

5 ter. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13 della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica), come modificato dall'articolo 22 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, ai fini di cui al comma 5 bis lo statuto deve prevedere che, in caso di cessazione dell'attività, i beni dell'ente gestore siano devoluti ad organizzazioni di volontariato operanti in settore analogo o similare ovvero ad altri soggetti, per essere destinato a fini di pubblica utilità."

ARTICOLO 77

Disposizioni sul recupero delle prestazioni assistenziali percepite indebitamente

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 260, 261, 262, 263 e 265, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), relative a prestazioni indebitamente percepite, si applicano anche alle prestazioni assistenziali di cui alla legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4 (Norme di integrazione alle provvidenze statali per i ciechi civili), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 8 novembre 1993, n. 33, alla legge provinciale 16 agosto 1983, n. 28 (Provvidenze a favore degli invalidi civili e dei sordomuti), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, alla legge provinciale 12 marzo 1990, n. 11 (Provvidenze a favore di mutilati ed invalidi civili e sordomuti ultrasessantacinquenni e di mutilati ed invalidi civili di età inferiore a 18 anni), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4, nonché alle prestazioni assistenziali disciplinate dalle leggi statali richiamate dall'articolo 16 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, come modificato dall'articolo 17 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8.

2. A domanda dell'interessato, da presentare entro i termini stabiliti dalla Giunta provinciale, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle somme relative a prestazioni indebitamente percepite tra il 1° gennaio 1996 e la data di entrata in vigore della presente legge; in tale caso il reddito di cui all'articolo 1, comma 260, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è quello relativo all'anno 1997.

3. Nel caso sia accertato il diritto all'applicazione di quanto stabilito dal presente articolo, sono sospese le eventuali procedure di riscossione coattiva in corso e sono restituite al richiedente le somme dallo stesso versate a titolo di restituzione dell'indebito eccedenti quanto dovuto ai sensi dei commi 260 e 261 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Agli oneri e alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nelle allegate tabelle C e D.

ARTICOLO 78

Modifiche all'articolo 35 (Organi dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa) della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23

1. All'articolo 35 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza dell'agenzia. Gli spettano inoltre le attribuzioni previste dal secondo comma, esclusi i numeri 2), 5) e 6), dell'articolo 11 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro)."

2. Al comma 3 dell'articolo 35 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, la lettera c) è soppressa e la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) da tre funzionari della Provincia, esperti in materia socio-assistenziale ed economico-finanziaria."

3. La modifica apportata dal comma 2 del presente articolo all'articolo 35 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 ha effetto a decorrere dal rinnovo del consiglio di amministrazione dell'agenzia effettuato successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 79

Edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena

1. In relazione ai protocolli d'intesa tra la Provincia ed il Ministero di grazia e giustizia, la Giunta provinciale è autorizzata a promuovere convenzioni con la competente amministrazione statale e i comuni interessati al fine di realizzare stabilimenti carcerari da cedere in permuta ai sensi della legge 6 luglio 1956, n. 696 (Provvedimenti per il trasferimento di stabilimenti carcerari) e delle altre norme statali che prevedono permuta di beni immobiliari.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano ogni rapporto connesso con le finalità di cui al comma 1 e in particolare gli aspetti relativi all'individuazione e all'acquisizione delle aree, alla progettazione delle opere, all'affidamento dei lavori, alle modalità di finanziamento e all'individuazione degli immobili oggetto di permuta.

3. Per la realizzazione degli stabilimenti carcerari con legge finanziaria sono autorizzati appositi stanziamenti a carico del bilancio della Provincia, alla cui utilizzazione si provvede secondo quanto stabilito dalle convenzioni di cui ai commi 1 e 2.

Capo XIX Disposizioni in materia di scuole dell'infanzia

ARTICOLO 80

Modifica alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 27 (Norme in materia di insegnanti supplementari delle scuole dell'infanzia)

1. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 27, le parole: "In ogni caso la spesa rimane a carico dell'ente di appartenenza del dipendente. Qualora lo stesso debba provvedere a supplenze del personale assente, potrà chiedere il relativo rimborso." sono sostituite dalle seguenti: "La spesa aggiuntiva che ne deriva è posta a carico del comune, che ne può chiedere il rimborso alla Provincia."

ARTICOLO 81

Modifiche alla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento)

1. L'articolo 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 14, è sostituito dal seguente:

"Art. 21 - Uso della lingua ladina, mochena e cimbra 1. Nelle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate dei comuni di cui alla legge provinciale 29 luglio 1976, n. 19 (Determinazione dell'ambito territoriale di applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 102 dello statuto di autonomia per le popolazioni ladine della provincia di Trento), in ottemperanza all'articolo 2 e all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è garantito l'uso del ladino, quale mezzo di insegnamento accanto alla lingua italiana. Nelle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate site nei comuni di Fierozzo-Vlarötz, Frassilongo-Garait, Palù del Fersina-Palae en Bersntol nonché nel comune di Luserna-Lusern è altresì garantito, quale mezzo di insegnamento accanto alla lingua italiana, l'uso rispettivamente delle lingue mochena e cimbra.

2. A tale scopo nelle scuole dell'infanzia di cui al comma 1 è assegnato con precedenza assoluta il personale di ruolo e non di ruolo, a tempo indeterminato o determinato, che ne faccia richiesta e che documenti la conoscenza delle lingue ladina, mochena o cimbra, in relazione alla sede di insegnamento.

3. Ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, per le scuole dell'infanzia di cui alla legge provinciale 29 luglio 1976, n. 19 è costituito un circolo di coordinamento per il gruppo linguistico ladino, affidato a un coordinatore pedagogico in possesso delle competenze necessarie per la gestione di un progetto educativo adeguato all'insegnamento bilingue.

4. L'accertamento della conoscenza delle lingue ladina, mochena e cimbra è effettuato da apposite commissioni composte da non più di quattro esperti; tali commissioni sono nominate dal sovrintendente scolastico per la lingua ladina e dalla Giunta provinciale per la lingua mochena e cimbra; la Giunta provinciale stabilisce con regolamento le modalità di funzionamento delle predette commissioni.

Ai componenti delle commissioni spettano i compensi e i rimborsi delle spese previsti dalla normativa provinciale in materia."

2. All'articolo 46 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7, il numero 8) del comma 2 è sostituito dal seguente:

"8) regolino il rapporto di lavoro del personale nel rispetto di un apposito contratto collettivo di lavoro della categoria;"

3. All'articolo 48 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come sostituito dall'articolo 15 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34, al comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: "e per il funzionamento della scuola."

4. L'articolo 53 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 è abrogato.

5. Nell'articolo 54 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come da ultimo modificato dall'articolo 34 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, al comma 1 le parole: "nel rispetto delle priorità stabilite dal piano quinquennale," sono soppresse.

ARTICOLO 82

Abrogazione di disposizioni della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 (Istituzione dell'Istituto culturale mocheno-cimbro e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone dei comuni di Palù del Fersina, Fierozzo, Frassilongo e Luserna in provincia di Trento)

1. L'articolo 7 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 è abrogato.

Capo XX Disposizioni in materia di istruzione

ARTICOLO 83

Modifiche alla legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio).

Disposizioni per il completamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche

1. L'articolo 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 è sostituito dal seguente:

"Art. 1 - Autonomia delle istituzioni scolastiche 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche si inserisce nel processo di riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Fermi restando i livelli unitari statali e provinciali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico, è progressivamente estesa ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria la personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte, secondo modalità e criteri stabiliti con apposito regolamento di attuazione del presente articolo. La Provincia provvede altresì ad attribuire alle istituzioni scolastiche la piena autonomia

organizzativa, amministrativa, finanziaria e didattica nonché di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo secondo quanto stabilito dal presente articolo.

2. Al fine dell'attribuzione della personalità giuridica e della piena autonomia, la Giunta provinciale adotta un quadro provinciale dell'offerta scolastica, che prevede la migliore distribuzione sul territorio delle scuole, secondo parametri dimensionali che tengano conto pure delle peculiarità ambientali e sociali locali, con riferimento anche alle esigenze culturali delle minoranze linguistiche, e dei requisiti ottimali per l'attribuzione graduale della personalità giuridica e della piena autonomia alle istituzioni scolastiche. Il quadro provinciale dell'offerta scolastica è aggiornato periodicamente, con cadenza almeno quinquennale. In attuazione del quadro la Provincia adotta gli interventi di razionalizzazione della rete scolastica procedendo all'istituzione, soppressione, accorpamento, trasformazione delle scuole, istituti e corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio. Ove necessario la Provincia favorisce la costituzione di istituti comprensivi di tutte le scuole atte a garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico; per il medesimo fine favorisce altresì la costituzione di istituti secondari di secondo grado di diverso ordine e tipo nonché la costituzione di servizi comuni a più istituzioni scolastiche, anche di diverso ordine e grado, entro ambiti territoriali idonei ad assicurare il più efficace impiego delle risorse umane, strumentali e organizzative delle istituzioni scolastiche. La Provincia provvede altresì a coordinare l'attuazione degli interventi relativi alla programmazione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado con quelli delle scuole materne e della formazione professionale, tenuto conto anche dell'offerta formativa e degli ordinamenti didattici degli stessi.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 trova applicazione l'articolo 21, commi 4, 7, 8, 9 e 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa). Al fine dell'attribuzione della piena autonomia delle istituzioni scolastiche la Provincia individua obiettivi e standard provinciali, comuni a tutto il sistema scolastico, avuto riguardo a quelli definiti dallo Stato per il restante territorio nazionale.

4. Ciascuna istituzione scolastica approva il progetto di istituto, il regolamento di istituto nonché la carta dei servizi, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dalla Giunta provinciale.

5. Per le attività di sperimentazione si applica quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento), come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e quanto disposto dall'articolo 17 della legge provinciale 3 maggio 1990, n. 15 (Disciplina dell'Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi per la provincia di Trento).

6. Ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente alla acquisizione della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. A tal fine trova applicazione, in attesa della disciplina provinciale, quanto disposto dall'articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59 (Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi d'istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59). Il corso-concorso previsto dal predetto decreto legislativo n. 59 del 1998 verte, oltre che sulle materie individuate a livello nazionale, sulla legislazione e l'organizzazione scolastica locale, sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige nonché su una delle lingue straniere insegnate nelle scuole della provincia."

2. I regolamenti attuativi dell'articolo 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono emanati, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; scaduto inutilmente il predetto termine vi provvede, entro novanta giorni dall'elezione e con le medesime modalità, la Giunta provinciale eletta dal nuovo Consiglio provinciale.

3. L'articolo 2 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 è abrogato. Tuttavia gli articoli 1 e 2 della medesima legge continuano ad applicarsi nel testo previgente fino all'attribuzione alle istituzioni scolastiche della personalità giuridica ai sensi del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

ARTICOLO 84

Disposizioni per la continuità di servizio degli incarichi di sostegno

1. Al fine di assicurare una maggiore efficacia agli interventi di sostegno per gli alunni portatori di handicap il sovrintendente scolastico, ove siano esaurite le graduatorie per il sostegno agli alunni delle scuole elementari o le graduatorie di supplenza di scuole secondarie e i relativi elenchi per il sostegno, dispone la rideterminazione delle predette graduatorie ed elenchi, ai fini del conferimento delle relative supplenze.

2. La rideterminazione delle graduatorie e degli elenchi deve essere effettuata in tempo utile per consentire l'assunzione degli insegnanti dal 1° settembre.

3. In caso di esaurimento delle graduatorie e degli elenchi provinciali per le supplenze per il sostegno, il sovrintendente scolastico, al fine di assicurare la continuità degli interventi educativi di sostegno, delega i capi d'istituto a conferire le supplenze sul sostegno scorrendo i rispettivi elenchi d'istituto. Il sovrintendente autorizza immediatamente i capi d'istituto ad assumere dal 1° settembre i supplenti temporanei necessari per la copertura dei posti disponibili. Su detti posti i supplenti rimangono sino a quando non vi assuma servizio il personale di ruolo o supplente assegnato.

ARTICOLO 85

Ulteriori modifiche alla legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) le assegnazioni della Provincia per spese di funzionamento e d'investimento, ivi comprese quelle relative alle spese per la fornitura dei libri di testo e di dotazioni librarie e per gli oneri accessori del personale docente e direttivo;"

2. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) le eventuali assegnazioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 17 ter della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica), come introdotto dall'articolo 70 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;"

3. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 è sostituito dal seguente:

"2. La dotazione finanziaria per spese di funzionamento e d'investimento è attribuita secondo criteri e modalità diretti a garantire la qualificazione e la razionalizzazione della spesa scolastica nonché il riequilibrio di situazioni di svantaggio, senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. Le eventuali economie di spesa sono riutilizzate nell'esercizio successivo. I consigli di circolo e d'istituto possono deliberare il versamento da parte degli studenti e delle famiglie di contributi per la realizzazione di attività integrative o complementari al curriculum nonché, nella scuola secondaria superiore, al funzionamento amministrativo e didattico, e prevedere forme di esonero totale o parziale, in base al merito e al reddito familiare dello studente."

4. All'articolo 4 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, come modificato dall'articolo 8 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I consigli di circolo e di istituto gestiscono i fondi a loro disposizione sulla base del bilancio preventivo;"

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Provincia può provvedere direttamente per particolari categorie di spesa, in relazione al comune interesse di più unità scolastiche ovvero alla funzionalità ed economicità degli interventi."

5. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 è abrogato.

6. L'articolo 6 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 è sostituito dal seguente:

"Art. 6 - Nucleo di controllo 1. Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale delle istituzioni scolastiche è effettuato da un apposito nucleo di controllo istituito presso la sovrintendenza scolastica composto da personale provinciale competente in materia amministrativa, finanziaria e contabile, eventualmente integrato con esperti esterni, fino a un massimo di tre. Il nucleo di controllo esamina altresì il bilancio preventivo e il conto consuntivo, compie tutte le verifiche necessarie per il regolare andamento della gestione delle istituzioni scolastiche e fornisce alle medesime il proprio supporto per gli aspetti di competenza. Ai componenti del nucleo di controllo sono corrisposti, ove spettanti, a carico del bilancio della sovrintendenza, i compensi e i rimborsi spese stabiliti dalla normativa provinciale in materia."

7. Nell'articolo 7 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, come modificato dall'articolo 6 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19, al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Il comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico ha il compito, tra l'altro, di fornire alla Giunta provinciale indicatori di qualità e di efficienza per la predisposizione del quadro provinciale dell'offerta scolastica e per l'organizzazione delle scuole nonché indicatori per la valutazione dei risultati delle attività realizzate dai singoli istituti e per verificare gli scostamenti tra risultati e obiettivi."

8. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 è aggiunto il seguente:

"1 bis. La valutazione del sistema scolastico si realizza nelle forme dell'autovalutazione da parte delle scuole, che verificano i risultati inerenti agli obiettivi previsti dal proprio progetto d'istituto, e della valutazione complessiva effettuata dal comitato di cui al comma 1. Ai fini della valutazione complessiva del sistema scolastico e formativo provinciale il nucleo tecnico consultivo di cui all'articolo 6 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale) e il comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico provvedono a coordinare la rispettiva attività negli ambiti di comune interesse."

9. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 è sostituito dal seguente:

"1. Il consiglio scolastico provinciale svolge, nell'ambito della scuola elementare e secondaria di primo e secondo grado, le funzioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nonché quelle in materia di stato giuridico del personale ispettivo, direttivo e docente attribuite al consiglio nazionale della pubblica istruzione dall'articolo 25 del medesimo decreto legislativo.

Il consiglio scolastico provinciale può esprimere altresì pareri su proposte o disegni di legge provinciali attinenti all'istruzione e si pronuncia sulle questioni che la Giunta provinciale ritenga di sottoporli."

10. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 sono aggiunti i seguenti:

"4 bis. Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in relazione alle riforme statali degli organi collegiali della pubblica istruzione, per l'esercizio dei compiti previsti dalla disciplina statale in ordine ai procedimenti disciplinari contro il personale docente e il personale direttivo e ispettivo della scuola sono formati all'interno del consiglio scolastico provinciale quattro consigli di disciplina rispettivamente per il personale docente della scuola elementare, per il personale docente della scuola secondaria di primo grado, per il personale docente delle scuole secondarie di secondo grado e per il personale direttivo e ispettivo."

4 ter. I consigli di disciplina per il personale docente della scuola elementare e per il personale docente della scuola secondaria di primo grado sono composti ciascuno da quattro membri effettivi e da quattro supplenti, eletti dalle corrispondenti categorie di personale rappresentate nell'ambito del consiglio scolastico provinciale come segue: uno effettivo e uno supplente in rappresentanza del personale direttivo e tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza del personale docente, rispettivamente della scuola elementare e della scuola secondaria di primo grado. Ciascun consiglio di disciplina è presieduto dal sovrintendente scolastico.

4 quater. I consigli di disciplina per il personale docente della scuola secondaria di secondo grado e per il personale direttivo e ispettivo sono composti rispettivamente da cinque membri effettivi e da cinque supplenti eletti dal consiglio scolastico provinciale tra i componenti appartenenti alle corrispondenti categorie. Ciascun consiglio di disciplina elegge tra i propri membri il presidente.

4 quinquies. Ove non sia possibile assicurare la presenza di uno o più appartenenti alle categorie di personale indicate nei commi 4 ter e 4 quater perché non esiste un numero sufficiente di membri all'interno del consiglio scolastico provinciale, i rappresentanti mancanti sono designati dal consiglio scolastico stesso, scegliendoli tra il personale a tempo indeterminato, appartenente alle medesime categorie, in servizio in provincia."

11. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 è aggiunto il seguente:

"2 bis. I contributi a favore delle scuole di cui all'articolo 13 comprendono anche i fondi per la concessione dei libri di testo agli alunni frequentanti le medesime scuole."

12. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

ARTICOLO 86

Modifiche alla legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 (Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30, come modificato dall'articolo 37 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

"Sono altresì ammessi a fruire dei servizi e degli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lettere a), c), e), f), g) e h), purché non usufruiscano di altre agevolazioni, gli studenti non residenti in provincia frequentanti, anche temporaneamente, scuole dell'obbligo e istituti d'istruzione secondaria superiore ed artistica a carattere statale, ovvero parificati, pareggiati o legalmente riconosciuti con sede in provincia."

2. Al primo comma dell'articolo 4 della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 è aggiunto il seguente periodo: "Quelle relative alla fornitura dei libri di testo sono esercitate dai comprensori e dalle istituzioni scolastiche secondo quanto disposto dall'articolo 7."

3. L'articolo 7 della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15, è sostituito dal seguente:

"Art. 7 - Risorse didattiche 1. Nella scuola elementare i libri di testo adottati ai sensi delle disposizioni vigenti sono forniti gratuitamente a tutti gli alunni che comunque adempiano l'obbligo scolastico a cura del competente circolo didattico ovvero istituto comprensivo di scuola elementare e media.

2. Nella scuola media i libri di testo vengono concessi agli alunni in comodato gratuito a cura della scuola stessa. Alle famiglie può essere concesso di trattenere i testi in proprietà previo pagamento di una quota, a titolo di rimborso, pari al 20 per cento del prezzo di copertina.

3. Le scuole secondarie di secondo grado possono erogare buoni per l'acquisto di libri di testo a favore degli studenti capaci e meritevoli e in condizioni di bisogno, secondo criteri definiti dalle scuole medesime. Possono altresì, al medesimo scopo, costituire una propria dotazione di libri di testo da assegnare in comodato gratuito.

4. I comprensori possono concedere facilitazioni per l'acquisto di libri di testo a favore di studenti che frequentino, per giustificati motivi, scuole ubicate al di fuori del territorio provinciale, ovvero scuole pareggiate, parificate o legalmente riconosciute aventi sede in provincia di Trento non ammesse a godere degli interventi di cui all'articolo 15 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29."

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

ARTICOLO 87

Modifica alla legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13 (Norme in materia di edilizia universitaria)

1. All'articolo 7 della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13, come da ultimo modificato dall'articolo 26 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Nel caso in cui la realizzazione delle opere sia effettuata da società alle quali partecipi l'università, i piani attuativi di cui al comma 3 possono prevedere altresì gli investimenti a carico dell'università per la costituzione e la partecipazione alle predette società, nonché la destinazione dei finanziamenti integrativi direttamente a favore delle medesime società, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 5 (Finanziamento di opere e di interventi realizzati da società partecipate dai comuni e da altri enti pubblici) della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2."

2. Per i fini di cui al presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

ARTICOLO 88

Modifiche alla legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Nei casi in cui la realizzazione delle strutture da adibire all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 sia effettuata da società alle quali partecipi l'opera universitaria, il programma pluriennale di attività può prevedere altresì gli investimenti per la costituzione e la partecipazione alle predette società, nonché la destinazione dei finanziamenti a carico del bilancio provinciale di cui al comma 6, direttamente a favore delle medesime società, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 5 (Finanziamento di opere e di interventi realizzati da società partecipate dai comuni e da altri enti pubblici) della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2."

2. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b bis) per l'acquisto di edifici da destinarsi a residenze collettive."

3. Nel comma 2 dell'articolo 25 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, dopo le parole: "presente articolo" sono inserite le seguenti: ", fermo restando quanto disposto dal comma 2 bis".

4. All'articolo 25 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 è aggiunto il seguente comma:

"2 bis. Per l'acquisto di edifici di cui al comma 1, lettera b bis), il contributo è concesso nella misura del 70 per cento della spesa ammessa. Per gli edifici acquistati il vincolo di destinazione è fissato in 20 anni dall'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie. Qualora modifichi anticipatamente la destinazione dell'immobile, il beneficiario è tenuto a restituire i contributi concessi, salvo che la modifica della destinazione sia stata previamente autorizzata dalla Giunta provinciale; in tale ultimo caso il beneficiario è tenuto a restituire parte del contributo, in misura proporzionale al periodo mancante al compimento dei 20 anni."

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

ARTICOLO 89

Misure per il completamento dei programmi di edilizia scolastica

1. Al fine del definitivo completamento di opere già finanziate sui programmi dell'edilizia scolastica, la Giunta provinciale è autorizzata, per l'anno 1998, a procedere a una verifica straordinaria dei programmi in corso di attuazione e non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge e a sostenere eventuali e maggiori spese sopravvenute utilizzando economie di spesa conseguenti alla verifica medesima. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità d'attuazione del presente articolo.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

Capo XXI Disposizioni in materia di attività culturali

ARTICOLO 90

Partecipazione della Provincia alla Fondazione orchestra Haydn di Bolzano e di Trento

1. La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare, fino all'importo di lire 2.000.000.000, al fondo di dotazione della Fondazione orchestra sinfonica Haydn di Bolzano e di Trento, di seguito denominata fondazione, quale ente culturale di interesse provinciale, secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Lo schema di statuto della fondazione è preventivamente approvato dalla Giunta provinciale e prevede una rappresentanza della Provincia negli organi di amministrazione e di controllo proporzionata all'entità della partecipazione provinciale al fondo di dotazione di cui al comma 1. Lo statuto prevede altresì che i rappresentanti della Provincia sono nominati dalla Giunta provinciale.

3. Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a rappresentare la Provincia nell'atto costitutivo della fondazione e in tutti gli atti necessari al conseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4. In relazione all'attività svolta dalla fondazione, la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare annualmente somme sulla base di programmi preventivamente concordati con la Provincia.

5. Per i fini di cui al comma 1, con la tabella B allegata alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per l'anno 1998. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella D.

ARTICOLO 91

Contributo aggiuntivo per la liquidazione dell'associazione "Museo dell'aeronautica G. Caproni"

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare all'associazione "Museo dell'aeronautica G. Caproni" un contributo aggiuntivo a quanto stabilito all'articolo 47 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, fino all'importo massimo di lire 400.000.000, a ripiano del passivo risultante dalla liquidazione dell'associazione medesima.

2. La Giunta provinciale determina col provvedimento di concessione le modalità per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. Per i fini di cui al comma 1, con la tabella B allegata alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 400.000.000 per l'anno 1998.

ARTICOLO 92

Modifiche alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino)

1. All'articolo 2 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, come da ultimo modificato dall'articolo 24 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, dopo la lettera l) del comma 1 è aggiunta la seguente:

"1 bis) interviene per sostenere spese ed assegnare contributi per attività e iniziative culturali che abbiano il fine di promuovere la cultura trentina e la conoscenza degli artisti trentini anche al di fuori della provincia ed è inoltre autorizzata a concedere sussidi a giovani artisti al fine di favorirne la formazione. Il piano di cui all'articolo 4 predetermina le modalità ed i criteri di attuazione degli interventi."

2. Il comma 1 bis dell'articolo 3 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, articolo come modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10, è sostituito dal seguente:

"1 bis. La Provincia, nell'ambito delle iniziative previste dal piano di cui all'articolo 4, è autorizzata a realizzare, direttamente o mediante convenzione, iniziative per agevolare l'accesso alle attività culturali da parte di persone con difficoltà psichiche, fisiche o sensoriali, nonché di persone anziane."

Capo XXII Disposizioni finanziarie e finali

ARTICOLO 93

Riferimento delle spese e copertura degli oneri

1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella B, la medesima tabella riporta le nuove spese così come autorizzate nei relativi articoli.

2. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella C, le spese sono poste a carico degli stanziamenti, delle autorizzazioni di spesa e dei limiti di impegno disposti per i fini di cui alle norme di riferimento richiamate nella medesima tabella C e ai capitoli ivi indicati.

3. Per il triennio 1998 - 2000 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella D. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

4. I fondi eccedenti la differenza tra nuove entrate e oneri da coprire di cui all'allegata tabella D sono destinati ad integrare il fondo per nuovi provvedimenti legislativi in corso - spese in conto capitale - interventi del programma di Giunta (capitolo 84180/001), con le variazioni di bilancio di cui alla presente legge.

ARTICOLO 94

Variazioni di bilancio

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi del terzo comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come da ultimo modificato dagli articoli 2 e 7 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

ARTICOLO 95

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Tabelle escluse